

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

CCLXXII.

TORNATA DI SABATO 21 GENNAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica — Se debbansi stampare i nomi dei votanti la riforma della legge elettorale nella gazzetta ufficiale parlano i deputati Ercole e Di San Donato — Il presidente proclama l'esito della votazione sulla riforma della legge elettorale politica. — Il ministro della marina presenta due disegni di legge, uno sulla riforma della legge 18 agosto 1871 sulla leva di mare, e l'altro per l'istituzione della riserva marittima. — È data lettura di una domanda di interrogazione al ministro delle finanze del deputato De Rolland riguardante l'applicazione della legge e del regolamento sulla fabbricazione dell'acquavite con esenzione di tassa. — Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano 29 giugno 1881 — Parlano i deputati Fortunato, Berti F., relatore, Sanguinetti A., il ministro delle finanze, il presidente del Consiglio, i deputati Plebano, Codronchi — Approvasi un ordine del giorno proposto dalla Commissione. — Discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio — Discorso del deputato Varè. — È data comunicazione di un'interpellanza del deputato Branca al ministro delle finanze relativa all'esecuzione della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzoso — Il ministro delle finanze propone sia svolta sabato prossimo.*

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Capponi legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

PETIZIONE.

2733. 170 fabbricanti di carta da involucri di varie provincie del regno, esposte le infelici condizioni di quella loro industria, invocano dalla Camera provvedimenti a sostegno della medesima.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Per motivi di famiglia chiedono congedo gli onorevoli Podestà e Ronchei, di giorni 10. (Sono accordati.)

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA ELETTORALE POLITICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica.

Si procede alla chiama; e prego i signori deputati di recarsi a votare man mano che saranno chiamati.

ERCOLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. A me pare, che quando si tratta di una legge così importante, come è quella che ora si vota, sia conveniente, non opponendovisi le consuetudini parlamentari, tener conto dei presenti che prendono parte alla votazione. Quindi, giacchè l'onorevole presidente ha annunziato che ciascun deputato debba votare secondo l'ordine con cui sarà chiamato, così chiedo che si tenga conto dei nomi di quelli che prendono parte alla votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, convien distinguere. Il presidente ha pregato i deputati di recarsi alle urne mano mano che saranno chiamati, per una sola ragione, cioè perchè la votazione proceda regolarmente. L'onorevole Ercole, ora, fa una proposta speciale; alla quale certo non si oppongono le consuetudini parlamentari, ma che non è nelle consuetudini ordinarie, cioè che si tenga conto dei deputati che prendono parte alla votazione, e che sieno stampati i loro nomi.

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Vorrei prendere la difesa degli assenti. Io non so perchè l'onorevole Ercole voglia in questa occasione infliggere una specie di biasimo a coloro che non si trovano presenti per questa votazione. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Rispettiamo questa buona consuetudine di stare in ordine e composti alle sedute.

DI SAN DONATO. Ormai, onorevole presidente, abbiamo assistito alla sua grandissima fatica, di leggere il disegno di legge e non ci siamo permessi di muovere la più piccola osservazione. Onde è che il voto che noi siamo per dare oggi, non è in certo modo che un simulacro di votazione. (*No! no!*)

Mi risponderanno, se così credono: ma è innegabile che questo disegno di legge noi lo abbiamo di già votato, e coloro che erano per l'allargamento del suffragio elettorale si trovavano al loro posto, quando la Camera dovè deliberare su questo argomento. Quindi il far notare oggi quelli che non si trovano al loro posto, per lo meno non mi par generoso.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, persiste nella sua proposta?

ERCOLE. Riporto la questione sul suo terreno. Qui non si tratta punto di voler infliggere un voto di biasimo agli assenti. Come ha rammentato benissimo l'onorevole presidente, quello che io domando si è fatto già altre volte, quando si è trattato di leggi importanti; e ciò al solo scopo di far risultare i nomi di quelli che hanno preso parte alla votazione delle medesime. Quindi prego l'onorevole Di San Donato di ritenere, che questo *solo* e non altro è lo scopo della mia proposta, sulla quale insisto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ercole persiste nella sua proposta, la quale, io ripeto, non è nelle consuetudini ordinarie parlamentari, ma vi hanno precedenti che l'ammettono, poichè altre tre o quattro volte ciò si è fatto in occasione di leggi importanti.

Per conseguenza, essendoci opposizioni, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Ercole, permettendomi prima di far riflettere all'onorevole Di San Donato, che ciò che noi facciamo ora e sempre non è mai un simulacro, inquantochè le forme sono sempre una guarentigia delle istituzioni parlamentari. (*Benissimo!*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Va benissimo, onorevole presidente: accetto l'avvertimento ch'ella mi dà, anche se lo vuol chiamare lezione; ma mi rimetto a lei per sapere se sia opportuna la proposta dell'onorevole Ercole.

Sarebbe bella che, quando si voterà lo scrutinio di lista, io venissi fuori a domandare la votazione nominale per verificare quali sieno i deputati presenti e quali gli assenti dalla Camera! (*ilarità*) Ed allora, onorevole Ercole, non dovrebbe ella trovar regolare la mia domanda?

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la proposta dell'onorevole Ercole, vale a dire che nella votazione a scrutinio segreto si tenga conto di coloro che vi prenderanno parte, e che il loro nome sia stampato nel resoconto delle sedute.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

La Camera approva la proposta dell'onorevole Ercole: quindi ho una ragione di più per pregare ancora una volta gli onorevoli deputati di volere venire alle urne soltanto quando sieno chiamati, affinché non avvengano errori.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama:

Adamoli — Alli-Maccarani — Alvisi — Amadei — Angeloni — Antonibon — Aporti — Arisi — Asperti.

Baccarini — Baccelli — Bajocco — Balestra — Ballanti — Baratieri — Barracco Giovanni — Basetti Atanasio — Basetti Giov. Lorenzo — Bernardi Filippo — Berio — Bernini — Berti Domenico — Berti Ferdinando — Billia — Bonvicini — Bordonaro Chiaromonte — Borgnini — Borromeo — Bortolucci — Boselli — Branca — Briganti Bellini — Brunetti — Buonavoglia.

Cadenazzi — Cagnola Francesco — Cagnola Giovanni — Cairoli — Camprostrini — Cantoni — Capilongo — Capo — Capponi — Carancini — Carcani — Carcano — Carrelli — Cattani-Cavalcanti — Cavalletto — Cavalletti — Celesia — Chigi — Cecco-Ortu — Cecconi — Codronchi — Colaianni — Colesanti — Colleoni — Comin — Coppino — Correale — Correnti — Corvetto — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Cuttillo.

D'Arco — Dari — De Bassacourt — Del Giudice — Della Croce — Della Rocca — Della Somaglia — Delle Favare — Del Prete — Del Zio — Delvecchio — Depretis — De Renzis — De Riseis — De Rolland — De Vitt — Di Balme — Di Belmonte Gioacchino — Di Blasio Scipione — Dini — Di Pisa — D'Ippolito — Di Rudinì — Di San Giuseppe — Di Teano.

Elia — Ercole.

Fabbricotti — Fabrizj Nicola — Fabrizj Paolo — Falco — Faldella — Farina L. Emanuele — Favale — Fazio Luigi — Ferracciù — Ferrari Carlo —

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

Ferrari Luigi — Ferrati — Ferrini — Fili Astolfone — Filopanti — Foppoli — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Francica — Franzosini — Frenfanelli.

Gaetani di Laurenzana — Gattelli — Gattoni — Genala — Genin — Germanetti — Gessi — Geymet — Giera — Giordano — Giovegnoli — Giovannini — Grassi — Grimaldi — Grossi — Guala — Guiccioli.

Imperatrice — Indelicato — Indelli — Inghilleri. Lacava — La Porta — Lazzaro — Leardi — Lioy Giuseppe — Lovito — Lualdi — Lucchini Giovanni — Lugli — Luporini — Luzzani — Luzzatti.

Maggi — Majocchi — Maldini — Mameli — Mancini — Mantellini — Maranca — Marazio — Marchiori — Marcora — Marescotti — Martelli — Martini Ferdinando — Martinotti — Marzotto — Massa — Massari — Maurigi — Maurogònato — Mazza — Meardi — Melchiorre — Melodia — Merzario — Messedaglia — Mezzanotte — Miceli — Mocenni — Molfino — Monzani — Morana — Mordini — Mori — Morini.

Napodano — Nervo — Nicotera — Nocito.

Odescalchi — Oddone — Oliva — Olivieri Fileno — Omodei.

Palomba — Panattoni — Pandolfi — Parenzo — Parpaglia — Pasquali — Pastore — Paternostro — Patrizii — Pedroni — Pellegrino — Pelloux — Perazzi — Pericoli — Perrone — Petruccelli — Piaciani — Piccinelli — Piccoli — Pierantoni — Plebano — Plutino Agostino — Plutino Fabrizio — Polti — Polvere — Pulcrano — Pullè.

Quartieri.

Raffaele — Randaccio — Rinaldi — Riola — Riolo — Roberti — Rogadeo — Romanin-Iacur — Romano Giuseppe — Romeo — Roncalli — Ronchetti Tito — Ruggeri — Ruggiero — Ruspoli Augusto.

Sacchetti — Samarelli — Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti Giovanni Antonio — Sani — San Martino — Savini — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Serra Tito — Serra Vittorio — Severi — Sforza-Cesarini — Simonelli — Simoni — Sole — Solidati-Tiburzi — Solimbergo — Solinas-Apostoli Sonnino Giorgio — Sonnino Sidney — Sorrentino Spalletti — Spaventa — Sprovieri — Squarcina — Suardo.

Taiani Diego — Tenani — Tittoni — Toaldi — Toscanelli — Tranfo — Trevisani — Trompeo.

Vacchelli — Valsecchi — Varè — Vayra — Viarana — Villa — Visintini — Visocchi.

Zanardelli — Zeppa.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: Riforma della legge elettorale politica.

Presenti e votanti 280

Maggioranza 141

Voti favorevoli 217

Voti contrari 63

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTRO DELLA MARINA.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina ha facoltà di presentare dei disegni di legge.

ACTON, ministro della marina. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per riforma della legge attuale sulla leva di mare in data 18 agosto 1871 (V. *Stampato*, n° 279), e di un disegno di legge sulla riserva marittima. (V. *Stampato*, n° 280.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di un disegno di legge per la riforma della legge attuale sulla leva di mare in data 18 agosto 1871, e di un disegno di legge sulla riserva marittima. Questi due disegni di legge saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati.

ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO DE ROLLAND AL MINISTRO DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze do lettura di una domanda d'interrogazione a lui rivolta :

« Il sottoscritto domanda interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno all'applicazione della legge e del regolamento sulla fabbricazione dell'acquavite con esenzione di tassa.

« De Rolland. »

Pregò l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare se, e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Potrei rispondere dopo le interrogazioni annunziate per martedì. Quindi si potrebbe, per esempio, fissare sabato della settimana ventura.

PRESIDENTE. Onorevole De Rolland, l'onorevole ministro delle finanze propone che la sua interrogazione si svolga sabato della settimana ventura. Vi acconsente?

DE ROLLAND. Acconsento.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, così rimarrà stabilito.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALL'URAGANO 29 GIUGNO 1881.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano 29 giugno 1881.

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione, o se mantenga quello ministeriale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

(Il segretario Ferrini legge il disegno di legge. — V. Stampato n° 247-A.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato.

FORTUNATO. Non fu senza mio rammarico l'essermi dovuto opporre il 22 dicembre alla votazione di questo disegno di legge, ed anche oggi non è debole in me il sentimento della responsabilità per l'indugio sinora frapposto alla sua discussione. Certo, non è un solo nella Camera che possa dubitare dell'interesse mio riguardo a provincie, cui si volge il disegno di legge, fra le più nobili del regno; nè che possa credere voler io mancare a colleghi, tutti miei amici personali o politici, che quelle provincie degnamente rappresentano. Ma è pur sempre odioso, non dico già combattere, ma ritardare, anche di poco, la sanzione legislativa a provvedimenti speciali in favore di una parte del nostro paese. Or se io ciò nondimeno mi addossai l'uggia di una proposta sospensiva, questo, io spero, vi avrà detto, che solo il dovere potè impormi un atto nè leggero nè piacevole. Della Commissione, nominata per riferire sul disegno di legge, io ho avuto ed ho l'onore di far parte a nome di un Ufficio, cui parve occorresse una buona volta, dal banco del Ministero, una franca dichiarazione sopra una questione di massima, che minaccia oramai, dopo più casi analoghi, pei quali non una voce si levò opportuna e consigliera, di assumere una gravità affatto eccezionale. Questa dichiarazione era impossibile avesse luogo su lo scorcio della seduta del 22 dicembre, la vigilia delle ferie natalizie: una di quelle sedute, nelle quali si è tanto impazienti e tanto frettolosi di andar via, che appena è il tempo di votar le leggi già discusse o quelle non soggette a discussione. Perciò mi opposi allora alla subita votazione del

disegno di legge, ed assunsi la responsabilità di aggiornarne di un mese la votazione; perciò mi levo quest'oggi a richiamare seriamente al proposito la vostra attenzione, dolente che altri non si levi a parlare in vece mia, ma pago ad ogni modo, che la questione sia qui trattata finalmente.

Innanzitutto, è bene intenderci. Io non voglio già proporre alla Camera il rigetto del disegno di legge. Tutt'altro. L'Ufficio, che mi delegò commissario, mi diè mandato di respingerlo assolutamente in seno alla Commissione; ma qui invece, dinanzi alla Camera, io non solo non lo combatto, ma sostengo ed affermo, che noi tutti dobbiamo approvarlo unanimi e solleciti, ed approvarlo financo così com'è stato ampliato dalla Commissione. Respingerlo, sarebbe a parer mio una ingiustizia; che assumerebbe agli occhi delle benemerite popolazioni romagnole il carattere di una odiosissima eccezione. Il disegno di legge è stato chiesto, è stato ottenuto, è stato accolto a grandissima maggioranza dagli Uffici e dalla Commissione, è stato ed è atteso con certezza ed impazienza; dunque, la Camera è già mezzo moralmente impegnata. D'altro canto, esse non è il primo nè il solo precedente, ma è il primo e l'unico a vantaggio di una parte delle popolazioni dell'Italia centrale; dunque, l'equità distributiva milita assolutamente in suo favore. E vi ha di più. Porre soltanto in dubbio l'approvazione varrebbe, secondo me, a togliere ogni efficacia a quel po' di bene, che pure io mi riprometto dalla presente discussione: varrebbe cioè a svisare la serena discussione di una grave questione di massima; e per questo verso il suo rigetto, più che inutile, riuscirebbe affatto dannoso. Approviamolo dunque, come ho detto, unanimi e solleciti, ma domandiamo a noi stessi, ed approvandolo abbiamo il diritto di farci questa domanda, se non sia abbastanza lubrica la via, per la quale ci siamo incamminati; se sia giusto cioè, e scevro di danni per lo Stato, e utile davvero pei contribuenti, e affatto libero di pericoli per la stessa rappresentanza nazionale, il venir fuori così spesso con leggi di eccezione alle comuni leggi tributarie.

È noto, che la legislazione nostra sull'imposta dei terreni non è ancora unificata, quando se n'ecceitui la parte che si attiene alla percezione, regolata dalla legge del 20 aprile 1871: la legge infatti del 14 luglio 1864 non ebbe di mira, che il conguaglio dei complessivi contingenti pagabili in ciascun compartimento. Sono dunque vigenti, unica eccezione nel nostro ordinamento delle imposte dirette, tutte le antiche leggi catastali, che rispondono alle antiche divisioni politiche della penisola. Or nessuna di queste leggi ammette od accorda l'esonero e la dila-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

zione del pagamento dell'imposta fondiaria; e ciò perchè tutte prevedono e provvedono al caso di danni atmosferici e di altre perdite eventuali, sebbene non tutte seguano all'uopo un'unica e sola norma direttiva.

Le leggi dei compartimenti lombardo-veneto, toscano, sardo ed ex-pontificio prevedono questi danni, con un'annua media di riduzione sul reddito lordo, nell'estimo stesso del catasto, e sottraggono conseguentemente del tanto per cento l'imponibile: sistema questo, cui è data la preferenza dagli scrittori di finanza, e che fu adottato senz'altro nella compilazione della nostra legge del 26 gennaio 1865 sui fabbricati, pei quali il reddito netto si determina deducendo il quarto dalla rendita lorda a titolo d'ogni perdita eventuale. Al contrario, le leggi dei compartimenti ligure-piemontese, parmense, modenese e siculo-napoletano non prevedono punto nell'estimo il caso della perdita o della deficienza della rendita per danni atmosferici o per altre cause eventuali, epperò non hanno un'annua media di riduzione sottratta al pagamento dell'imposta; seguono invece un opposto sistema, che è quello di provvedere, mercè abbuono o riduzione dell'imposta, a tutti coloro, che soffrano perdita totale o parziale della rendita: salvo, ben inteso, a ripartire nell'anno successivo, su tutto il contingente compartimentale, le somme abbuonate o ridotte.

Dei due sistemi, ognuun vede, è migliore il primo del secondo, perchè più equanime ed effettivo nelle concessioni, più sicuro nelle previsioni, più facile nell'esazione. Col sistema infatti dell'abbuono, la bonifica o la riduzione è tutta a carico degli stessi contribuenti, ed un gran potere arbitramentale è dato agli agenti subalterni della finanza. Soccorre, è vero, all'instabilità del sistema il rigore della legge e della giurisprudenza; ma in tal caso tutto il suo vantato beneficio si riduce letteralmente a zero. La legge infatti del 10 luglio 1817, che regola la materia catastale nel Napoletano, non ammette reclamo per abbuono se non nel corso di un mese, previo analogo certificato dei proprietari limitrofi e delle Giunte municipali, e non concede all'intendente di finanza facoltà di rilasciare il decreto di abbuono all'esattore comunale, se non dopo esatta e minuta verifica di appositi periti sul luogo. Nè la giurisprudenza è stata meno rigida della legge, perchè l'interpretazione da essa data all'articolo 56 ha ristretto il beneficio totale o parziale ai soli danni atmosferici, che mutino la coltura del fondo, ed ha escluso dal beneficio tutti quei danni, che distruggano l'annuo prodotto. La perdita del raccolto delle uve e delle messi, a mo' d'esempio, che sono i due casi del presente di segno di legge,

non è dunque motivo nel Napoletano, secondo la lettera della legge e l'interpretazione della giurisprudenza, per ottenere rilascio o diminuzione nel pagamento dell'imposta fondiaria.

Ma checchè sia dell'un sistema o dell'altro, poichè il principio informatore, comune alle nostre leggi catastali, è questo, che l'imposta cada bensì sul reddito e non sul capitale, ma che nessun condono o dilazione sia mai concessa, perchè ogni danno possibile è previsto e valutato in alcuni compartimenti, è abbuonato o ridotto in altri; ov'è mai, o signori, la base di giustizia a tante leggi come questa che oggi discutiamo, leggi di mera eccezione alla legge comune?

Fortunatamente, una volta soltanto fu chiesto alla Camera, ma dalla Camera non fu mai concesso (contrariamente a quanto afferma il relatore, onorevole Ferdinando Berti, nella sua breve quanto efficace relazione), una sola volta fu chiesto il condono assoluto dell'imposta fondiaria; e fu chiesto il 19 giugno 1879 per le provincie della bassa Lombardia dall'onorevole Cavallotti, in occasione della discussione dei provvedimenti pei danneggiati dal Po e dall'Etna. « È o non è l'imposta, egli disse, ragguagliata al reddito? Rappresenta o no la quota che lo Stato percepisce una qualche cosa che il cittadino ha introitato? E se questo qualche cosa è scomparso, con che diritto voi andate ad esigere la vostra quota sul nulla? » Evidentemente, l'onorevole Cavallotti non aveva un'idea precisa delle nostre leggi catastali; nè mostrò averla l'onorevole Cairoli, relatore di quel disegno di legge, che non gli rispose altrimenti se non che la Commissione aveva domandato l'esonero al presidente dei ministri, ma che questi, l'onorevole Depretis, si era rifiutato per mancanza di precedenti. Fu quindi facile all'onorevole Cavallotti replicare ed appellarsi, non ai precedenti parlamentari, che mancavano davvero, ma ai precedenti dei Governi assoluti del Re di Napoli per l'eruzione vesuviana del 1822 e del Papa per l'inondazione a Bondeno del 1840; e non si avvide l'egregio uomo, che il suo detto tornava in quella vece a somma lode del Parlamento italiano, austeramente fedele alle leggi. Nessuno però surse a ribattere le argomentazioni di lui, sicchè la Camera fu molto perplessa prima di respingere, dopo prova e controprova, le sue argomentazioni; ed è fortuna, torno a dire, che la proposta non sia stata rinnovata sino ad oggi, anche perchè in altra occasione lo stesso Cavallotti ebbe ragione a dire, il 13 dicembre 1881, che solo per motivi di finanza il suo emendamento del 1879 poté allora naufragare.

Ma egual sorte propizia non è toccata all'altro

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

principio della inammissibilità della dilazione della imposta fondiaria, sancito dalle nostre leggi; ed è strana veramente la piega, che simili proposte hanno assunta in Parlamento. I disegni di legge a questo riguardo si sono andati moltiplicando con la maggiore facilità del mondo nel corso degli ultimi due anni, senza che non mai qualcuno fra noi abbia chiesto ragione del fatto.

Paiono leggine, come disse l'onorevole Colaianni il 22 dicembre, di nessuna importanza; paiono leggi, come soggiunse quel giorno stesso l'onorevole Sandonnini, che non possono dar luogo a discussione; paiono leggi, come scrive l'onorevole relatore, di modesto quanto indiscutibile beneficio. Un giorno arriva per telegrafo il triste annunzio d'un disastro; il deputato del luogo interroga il ministro dell'interno, e la promessa della dilazione del pagamento dell'imposta fondiaria è data, quasi prima che sia domandata. Il disegno di legge è presto formulato; è accolto dagli uffici e presentato dalla Commissione alla Camera nel più breve tempo possibile: e una bella seduta, per lo più al momento di pigliare il volo pei patrii lari, la legge è approvata all'unanimità, fra leggi maggiori e minori, senza opposizione e senza discussione di sorta. E a tanto siamo giunti relativamente da poco tempo.

È vero che il primo caso di proroga del tributo fondiario risale al 1872 in occasione dell'eruzione vesuviana, e che un secondo se n'ebbe più tardi per l'alluvione della Bormida; ma la consuetudine non ottenne forza, nè aprì davvero la sua lunga serie di casi analoghi, che in seguito alla legge del 28 giugno 1879 pei soccorsi ai danneggiati dalla rotta del Po e dall'eruzione dell'Etna. La discussione di quella legge fu molto viva ed animata, ma si volle a preferenza sui provvedimenti da assumere nell'avvenire per garantir meglio la valle dell'Evidano dalle inondazioni del nostro maggior corso d'acqua; nessuna opposizione incontrò l'articolo 3, che diede facoltà al Governo di sospendere le scadenze delle imposte dirette a tutto il 1880 nei comuni danneggiati, distribuendo le rate sospese in dodici rate uguali nella riscossione delle imposte del 1881 e del 1882.

Questo articolo servì come di testo originale a tutte le future leggi analoghe. Le quali, esclusa questa che abbiamo sott'occhio, in soli due anni sono state le cinque seguenti: la legge del 16 dicembre 1880, con cui la sospensione fu accordata ai comuni della provincia di Reggio Calabria per alluvioni torrenziali; le leggi del 24 marzo e dell'8 maggio 1881, con le quali ai comuni più gravemente colpiti dalla inondazione del 1879 venne concessa ulteriore proroga di pagamento, ed esteso il bene-

ficio ai danneggiati dal terremoto di Casamicciola; ed infine le due leggi votate il 20 dicembre 1881, con le quali altra dilazione era fatta ad altri comuni colpiti dalla inondazione del 1879, e identici provvedimenti erano assunti pei danneggiati dal terremoto degli Abruzzi. La legge dunque che oggi discutiamo, questa cioè pe' danneggiati di Romagna dall'uragano del 29 giugno 1881, vien sesta in ordine cronologico dal giugno 1879 a oggi.

Ma il numero e la frequenza non è il fatto, che dee più colpire l'attenzione della Camera. V'ha ben altro, o signori.

V'ha in queste leggi una scala di gravità sempre decrescente nei casi, dai quali esse traggono motivo e giustificazione. Dalle inondazioni del Po e dalle eruzioni dell'Etna passammo in effetti ai terremoti: da questi alle alluvioni; dalle alluvioni siamo giunti agli uragani: saremo presto alle brinate, ai geli, alle siccità, agl'incendi. Ricordo anzi, che l'onorevole Giovagnoli chiese una volta, or è un anno, la dilazione dell'imposta fondiaria per la grandine.

V'ha poi una tendenza irresistibile, per quanto naturale, a domandare dilazioni sempre maggiori al pagamento delle rate sospese. La legge del 28 giugno 1879 imponeva il rimborso degli arretrati in due anni; quella del 24 marzo 1881 estese la primitiva concessione ad un sessennio.

V'ha inoltre la minaccia, non più campata in aria, di facili rinnovazioni alle dilazioni già accordate una volta. Le leggi, a mo' d'esempio, del 24 marzo e la prima delle due votate il 20 dicembre 1881, non furono che leggi di proroga alla legge del 28 giugno 1879; per modo, che quella maggior larghezza, che non si volle usare il 1879, in seguito ad una solenne discussione e il domani di una grande sciagura, venne poi fatta tacitamente con due leggine passate inosservate.

V'ha ancora, appunto perchè ritenute indiscutibili, la cattiva usanza di sottrarre queste leggi al tramite ordinario degli Uffici, deferendole quasi per urgenza alla Commissione del bilancio, come avvenne per la legge del 24 marzo e per la prima delle due votate il 20 dicembre 1881; e di presentarle alla Camera, contrariamente ad ogni altro disegno di legge, sprovvedute affatto di documenti comprovanti la loro ragion di essere, la natura cioè e l'entità del danno, dovendoci bastare in tali casi la guarentigia del nome dell'onorevole ministro, che assumendone la responsabilità, ci assicura che l'amministrazione fu con lui d'accordo sulla bontà e sulla necessità del disegno di legge.

E v'ha infine la piega, non so se men bella o più penosa, che piglia qui fra noi ogni domanda di si-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

mili disegni di leggi. Al primo interrogante succede un vero coro, una vera ressa, come nella prima tornata del 2 luglio dell'anno scorso; succede uno spettacolo, che solo all'onorevole D'Arco toccò in sorte di scongiurare il 1° dicembre 1880, movendo calde preghiere ai colleghi, che fossero stati tentati di chiedere l'estensione del beneficio da lui invocato, di rinunziarvi per un riguardo di delicatezza; uno spettacolo, che tende addirittura, come disse l'onorevole Depretis in quella prima tornata del 2 luglio, a travisare completamente il concetto della Camera e del Governo.

Sì, o signori: all'onorevole Depretis non è sfuggito il male, chè anzi ha saputo nettamente e crudamente definirlo. In quella stessa occasione, rispondendo all'onorevole Saladini, credè necessario far le sue riserve sulla domanda di estensione, ed aggiunse: « il Governo non può assumersi la responsabilità d'indennizzare tutti gl'infortuni, che colpiscono il frutto de' terreni: il catasto prevede il caso della perdita dei frutti; epperò i possessori di stabili, che subiscono qualche danno, sono già compensati in ragione della minor somma, che, a termini del censimento, fu stabilita per l'imposta sullo stabile danneggiato. Il Governo non potrebbe compiere alcun atto contrario a questa massima. » Così egli concluse, ma così egli non fece. Nè di parere diverso fu l'onorevole Magliani, quando poté dichiararsi in questa Camera. Pur accettando il 1° dicembre 1880 la presa in considerazione del disegno di legge dell'onorevole D'Arco, egli disse queste precise parole: « Non posso tacere alla Camera, che anche limitato com'è, il progetto presenta delle difficoltà non soltanto d'ordine finanziario, ma d'ordine amministrativo, e quello che è più, apre forse la porta ad un esempio pericoloso. Ond'è che per debito d'ufficio ed anche per convinzione dell'animo mio, non posso a meno di esprimere qualche riserva intorno alla opinione definitiva del Governo da manifestarsi quando il progetto venga in discussione alla Camera. » Sventuratamente, l'onorevole Magliani non poté chiarire il suo concetto ed esprimere le sue riserve, perchè non si trovò qui al momento in cui venne a votazione il disegno di legge, cioè a dire il 24 febbraio 1881, l'ultima seduta di quello scorcio di sessione, l'ultima ora di quella seduta che il presidente minacciò di sciogliere, tanto era forte e clamoroso in noi il desiderio di andar via: proprio come al 22 del mese scorso!

Or se all'onorevole Magliani io mi fo lecito quest'oggi domandare, facendo mie le gravi parole pronunciate dall'onorevole Cavalletto, le sole qui proferte a questo proposito in tutto il corso degli ultimi tre anni, se sia cioè ammissibile che lo Stato si

faccia assicuratore de'danni atmosferici, posso io dubitare della sua risposta? Posso io dubitare della sua dichiarazione per l'avvenire, quando mi fo a domandargli, ove mai noi andremo a finire di questo passo? E posso io pur dubitare dei sentimenti della Camera, quando le ricorderò, che ad eccezione del presente disegno di legge, migliore in questo di tutti gli altri perchè tassativo pei i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Cesenatico e Gatteo, noi siamo stati soliti di dar tanta discrezione al potere esecutivo da lasciargli affatto libere le mani nella designazione mercè semplice decreto reale dei comuni danneggiati?

Ma io ho detto, che allo stringere dei conti siffatte leggi sono inutili, se pure non dannose.

Non parlo già dei danni arrecati alla finanza, nè tanto pel minor introito possibile nel bilancio dell'entrata, quanto per lo strascico del bilancio stesso con la categoria dei residui attivi e passivi. E lascio pur da parte i danni arrecati al buono e normale andamento di tutta l'amministrazione, nè tanto pel maggior lavoro di cui son gravate le intendenze di finanza, tre o quattro delle quali furon messe sossopra in occasione della rotta della Bormida per sole 350 lire di danni, quanto per la confusione che ne avviene specialmente all'epoca del passaggio dei carichi da un esattore all'altro allo spirare del quinquennio. E non è a credere, o signori, che sia poca cosa il perturbamento, anche eccezionale e momentaneo, della pubblica amministrazione; tanto vero, che se questa volta l'onorevole ministro ha limitato la sospensione accordata dal Governo alla imposta erariale, ciò è stato per togliere di mezzo ogni dubbio ed ogni incertezza sulle questioni, che, a sua detta, sono sorte altre volte in proposito con le provincie e i comuni per le sovrimposte locali: per ciò solo, onorevole relatore, e non certo per essere più ossequente ai principii liberali, perchè non è possibile ammettere che le provincie ed i comuni abbiano facoltà di esigere le sovrimposte locali, quando abbiano fatto istanza al Governo per la sospensione della imposta erariale.

Ma, non parlando più oltre della finanza e della amministrazione, è poi utile davvero siffatta proroga agli stessi contribuenti, che noi vogliamo beneficiare? È vano illudersi, o signori: è vano mettere innanzi (come fece nel Senato l'onorevole Finali il 13 luglio 1881, a proposito di questo disegno di legge) la triste immagine di famiglie coloniche senza pane e senza tetto.

Pur trascurando l'osservazione, che siffatte leggi non possono mai giungere a porto prima che uno o due bimestri di contributo non siano già stati pagati all'esattore, la sospensione dell'imposta fondiaria,

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

generalmente parlando, giova ai proprietari e non ai proletari, ai possidenti e non ai nullatenenti; perchè quasi dappertutto in Italia, sia col contratto di mezzadria, sia con quello di fitto, l'imposta è pagata dal proprietario, cui di regola si volge l'esattore; perchè quasi dappertutto in Italia, buono o cattivo che sia il raccolto, non v'ha remissione di sorta pe' poveri conduttori della terra di fronte a' proprietari. Nella mezzadria... (*Interruzioni vicino all'oratore*)

PRESIDENTE. Prosegua; non facciano conversazioni.

FORTUNATO... nella sua vera forma come in Toscana, che è la sola che è a mia conoscenza, il male di un cattivo raccolto si riduce fortunatamente pel mezzadro ad una minore od a nessuna divisione di lucri; ma nel contratto di fitto, che pure è in uso in due terze parti del regno, l'articolo 1621 del Codice civile rende nulli tutti i casi possibili di disgravio dell'estaglio per perdita totale o parziale del raccolto, ed è noto, che la formula generalmente adottata nei contratti è quella che assoggetta il fittuario a tutti i casi fortuiti, preveduti e impreveduti ed anche imprevedibili, divini ed umani. Dunque, o signori, io capirei benissimo una legge che modificasse senz'altro l'articolo 1621 del Codice civile; non capisco una legge d'eccezione alla legge comune per dilazione al pagamento dell'imposta fondiaria. E per gli stessi proprietari queste famose dilazioni sono una mera illusione. « Col semplice provvedimento della sospensione, diceva l'onorevole Cavallotti il 19 giugno 1879, voi sollevate coloro che hanno meno bisogno del beneficio, e non arredate nessun vantaggio, anzi aggravate forse quelli che del beneficio avrebbero più bisogno. Il ricco proprietario, che potrebbe pagare e che continuerà magari nel frattempo a riscuotere regolarmente i suoi affitti, senza provare danno di sorta, godrà del beneficio della sospensione dell'imposta; mentre il piccolo proprietario, a cui il raccolto perduto rappresentava tutto il suo introito, la sua sussistenza dell'anno, il frutto intero delle sue fatiche, quello avrà dalla legge, in fondo, non un beneficio, ma un aggravio, che tanto e meglio varrebbe risparmiare. Perchè è assai più facile che il piccolo proprietario possa pagarvi, e gli torni allo stringere dei conti fra i due mali il minore, pagarvi oggi l'imposta con quei pochi sudati risparmi, che si trova avere in serbo, di quello che dovervi pagare da qui un anno un'imposta doppia, quando i pochi risparmi saranno andati consunti nelle spese cagionate dal disastro. » E quando il 13 dicembre 1881 lo stesso Cavallotti si fece a presentare alla Camera un disegno di legge per ulteriore dilazione alla proroga accordata dalla legge 28 giugno 1879, esclamava a

buon diritto, che i fatti si erano incaricati di dar ragione alle sue previsioni. « Poichè appena scaduto il tempo, egli disse, appena venuto il momento di pagare lo scotto, appena venuta l'ora di pagare la doppia imposta, si trovò che per molti che avevano sentita più dura la percossa, l'obbligo di pagare due imposte in una sola volta equivaleva a una confisca, ed era un costringerli a bestemmiare quel derisorio beneficio, di cui ora scontavano sì amaramente le conseguenze. » L'inno di gioia si era dunque mutato in una bestemmia!

Un ultimo punto, ed ho finito.

Ho pur detto, che queste leggi, come tutto le leggi d'eccezione, specialmente se d'attinenza col sistema tributario, sono pericolose per noi stessi che le facciamo. Ora il pericolo è appunto nel venir meno via via alla sana consuetudine, mantenuta scrupolosamente dal Parlamento subalpino, di non dar mai luogo all'iniziativa parlamentare per tutto ciò che riguarda l'interesse locale. Voi tutti sapete a che punto siamo già coi disegni di legge per le modificazioni alle circoscrizioni comunali e mandamentali: è un diritto, di cui s'è oramai affatto spogliato il potere esecutivo. Voi tutti sapete, che tutte queste leggi d'eccezione per dilazione dell'imposta fondiaria sono state chieste da deputati; che tre di esse, quella del 24 marzo e le due votate il 20 dicembre 1881, sono addirittura d'iniziativa parlamentare; e che infine per questo stesso disegno di legge, che abbiamo sott'occhio, la Commissione si è arbitrata di estenderne il beneficio a due altri comuni, ai comuni di Carpi e di Correggio, dietro semplice petizione alla Camera.

Io so che l'iniziativa parlamentare è sancita dallo Statuto, e mi guarderei bene dal volerla ristretta con legge in senso men liberale. Ma voi tutti comprendete, che non sarebbe più Governo ove noi non mantenessimo rigorosamente freni e limiti al possibile abuso. E l'abuso è fatale, è inevitabile nelle leggi d'eccezione, specialmente se attinenti al sistema tributario. L'esempio e la buona riuscita danno spinta e coraggio ai contribuenti. Le domande incalzano ed aumentano per simili provvedimenti di favore (perchè è bene dir tutto: una legge d'eccezione non è che legge di favore); incalzano ed aumentano nella speranza, che l'influenza del deputato (una brutta parola inventata a significare una brutta cosa) abbia efficacia presso gli amici personali, presso il gruppo, presso il partito, presso il Governo; specialmente presso il Governo, il quale sarà arrendevole e condiscendente se amico, rigido e negativo se avversario. Di questo passo si procede velocemente a fare della Camera un campo chiuso per la lotta degl'interessi singolari: un campo, in cui

scorazzerà allegramente il Governo del tempo, che avrà in mano i nostri destini. Nessuna ragione di tal fatta, lo dico altamente a scanso di equivoci, va mossa al presente disegno di legge. Ma appunto per ciò io mi sento tanto maggiormente il diritto di chiedere, pel decoro delle istituzioni, per la dignità del Governo, per la tutela stessa di quel tanto di nostra indipendenza, che pur dobbiamo studiare di serbarci sempre intatto, che la Camera non si mostri più oltre indifferente, e che il Governo non si chiuda, ancora una volta, nella sua silenziosa neutralità.

Insomma, il mio augurio è, che questa sia l'ultima legge di eccezione al nostro sistema tributario. I danni atmosferici sono previsti e valutati nell'estimo di alcuni compartimenti, sono abbuonati, dietro reclamo e verifica, in altri; non è dunque possibile accampare diritti di sorta per la dilazione come pel condono dell'imposta fondiaria. La nostra Commissione ci propone al proposito un ordine del giorno, in cui è fatto invito al Ministero per l'unificazione della procedura catastale. Tanto varrebbe dire, che è fatto invito al Ministero per unificare i catasti e perequare la fondiaria: *vecata questio*, più famosa che conosciuta. Or se la perequazione fondiaria vorrà dire, che è dato per sempre il bando alle leggi d'eccezione in materia tributaria, io la benedico e fo voti per la sua presentazione, che non mi fa paura, se la legge sarà fondata sul principio della rendita effettiva, non su quello della rendita presunta. La benedico, perchè davvero, o signori, nel più rigoroso e vigile rispetto della legge comune da parte nostra, inviolabile ed inviolata da tutti e per tutto, è la salute e la vita del sistema parlamentare. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BERTI FERDINANDO, relatore. Io debbo dire innanzitutto, che la Giunta parlamentare ha accettato questo disegno di legge all'unanimità, meno il voto dell'onorevole Fortunato. Ma io debbo cominciare dal compiacermi di quello di cui l'onorevole Fortunato si rammarica. L'onorevole mio amico Fortunato si rammarica di essere stato cagione di una specie d'indugio nella trattazione di questo disegno di legge innanzi alla Camera: io dico invece che mi compiaccio di quest'indugio, perchè realmente esso ha permesso alla Camera di trattare con ogni serenità, e con ogni maturità quest'argomento, ed ha permesso a noi ed alla Camera di udire le apprezzabili considerazioni sue. Mi compiaccio poi di un'altra cosa, ed è che l'onorevole Fortunato accetta con tutti gli altri membri della Commissione questo disegno di legge. Solo mi permetto di notare ch'egli

ha svolto considerazioni tali che la conclusione da trarne non sarebbe già d'accettare, ma di respingere questo disegno di legge. Ad ogni modo mi sia permesso di dire che il discorso dell'onorevole Fortunato è un notevole discorso, ma un mezzo non adeguato al fine; è un mezzo troppo grande per un fine così piccolo. Checchè ne dica l'onorevole Fortunato, si tratta d'un disegno di legge di lievissima importanza.

Non si tratta di sussidi, d'erogazione di fondi o di condono d'imposta; si tratta di una semplice proroga per un periodo brevissimo del pagamento dell'imposta. Questo disegno di legge ha la sua base in molti precedenti parlamentari, che l'onorevole Fortunato è venuto enumerando con una singolare esattezza. Ma, mentre enumerava i precedenti parlamentari, egli voleva provare che il relatore, il quale vi parla, è caduto in una specie di inesattezza, perchè ha dichiarato nella relazione che in casi analoghi non s'è soltanto ammessa la proroga, ma eziandio il condono del pagamento della imposta.

Per provare la mia asserzione, non ho do fare altro che leggere l'articolo 2 del disegno di legge adottato in favore dei danneggiati della provincia di Reggio di Calabria. Questo articolo dice: per l'anno 1881 è ridotto a metà il canone d'abbuonamento pel dazio consumo governativo dovuto dal comune di Reggio di Calabria pel 1881-85.

Questo disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera, era proposto per alleviare una sciagura simile a quella della quale ora si tratta. Si trattava allora d'una distruzione di raccolti prodotta da un uragano. Ebbene, in quel caso, oltre alla proroga del pagamento della tassa fondiaria, si ammise una riduzione notevole del dazio-consumo, ch'è un'imposta come il tributo sui terreni.

L'onorevole Fortunato ha passato in rassegna le varie disposizioni catastali sull'argomento. Io veramente non sono competente in questo: l'onorevole ministro lo è molto più di me, e potrà molto più completamente rispondere. Mi permetterò solo di fare osservare, che i casi ai quali ha accennato l'onorevole Fortunato non coincidono precisamente col caso, del quale il presente disegno di legge si occupa. Infatti le varie e troppo diverse leggi catastali, che abbiamo in Italia, contemplan il caso di perenzione del fondo, il caso in cui il fondo sparisca completamente; ma qui non si tratta di perenzione del fondo, si tratta di una perdita di raccolti presenti e di raccolti futuri. Tuttavia, noi ne abbiamo indotto la necessità che su questa materia dello sgravio catastale si venga, una buona volta, ad una unificazione nel regno, e, per questo, la

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

Commissione presenta uno speciale ordine del giorno che, confida, l'onorevole ministro accetterà; ordine del giorno che (e qui convengo con l'onorevole Fortunato) ha insita un'altra grandiosa opera di giustizia e di riparazione in Italia, che è reclamata, e specialmente reclamata dalle provincie romagnole, di cui qui si tratta: cioè l'opera della perequazione fondiaria. Per ciò io non ho che a rimettermi agli studi dell'onorevole ministro, e confidare che egli darà la sua alacrità e il suo tempo allo studio di questo grande progetto che interessa tutto il paese.

Ma perchè, onorevole Fortunato, la perequazione fondiaria interessa specialmente le provincie romagnole, di cui qui si tratta? Ma perchè qui si tratta essenzialmente di piccole proprietà. Quindi non è vero che questo disegno di legge non sia utile. È utile; perchè qui la maggior parte delle proprietà è moltissimo divisa; qui vige la mezzadria in tutto il suo vigore. E quindi abbiamo i piccoli coloni, i piccoli possidenti che debbono sottostare alla imposta fondiaria; ed il progetto è essenzialmente utile. Del resto, l'onorevole Fortunato ha addotto degli argomenti, pei quali non si dovrebbe già negare il voto a questo disegno di legge, ma si dovrebbe fare molto di più: non si dovrebbe fare una semplice proroga delle imposte, ma il condono delle imposte. Ora il condono delle imposte è stato discusso dalla Commissione, ma è stato escluso precisamente nell'interesse della finanza. L'onorevole Fortunato dice che disegni di legge simili portano grandi perturbamenti all'amministrazione; io mi permetto di dire che non portano alcun perturbamento: anzi affermo che simili progetti sono bensì nell'interesse dei contribuenti, ma sono anche nell'interesse della finanza. Imperocchè, quando il contribuente non ha alcun raccolto, non ha alcun reddito, che cosa può percepire l'esattore? L'esattore non fa che un'opera vessatoria, un'opera che compromette l'erario, senza nessun vantaggio. Quindi questo disegno di legge è utile al contribuente, è utile alla finanza.

E tanto è utile alla finanza, che io posso dire che si è pensato che, per l'avvenire, simili casi, invece di essere oggetto di un disegno di legge speciale, vengano contemplati in una legge generale. Quando, ad esempio, dovremo arrivare alla legge della perequazione fondiaria o alla legge unica del catasto, si potranno benissimo in una disposizione di queste leggi contemplare questi casi speciali.

Dopo ciò, noterò che questo disegno di legge non è affatto d'iniziativa parlamentare; quindi gli argomenti che a questo proposito ha addotto l'onorevole Fortunato, non ci colpiscono per nulla. Questo disegno di legge è d'iniziativa dell'onorevole ministro delle finanze, il quale, prima di presentarlo alla

Camera, ha fatto procedere ad una regolare e precisa ispezione.

Che cosa ha fatto la Giunta parlamentare? La Giunta parlamentare ha accettato il disegno di legge del Ministero: solo si permise di aggiungere, ma d'accordo col Ministero stesso, i due comuni di Carpi e Correggio; tanto che, se quest'assenso del Governo e del ministro delle finanze non ci fosse stato, la Giunta avrebbe receduto dalla sua proposta, tanto si preoccupava che in quest'argomento delicato di finanza, l'iniziativa parlamentare procedesse all'unisono con l'iniziativa governativa.

Ma la Commissione ha aggiunto questi due comuni di Carpi e Correggio, perchè si è verificato che essi erano nelle identiche condizioni degli altri comuni della provincia di Forlì, poichè erano stati colpiti dallo stesso uragano nello stesso giorno; quindi fare diversamente sarebbe stato adottare due pesi e due misure.

E poi io dico che disegni di legge simili, di fronte a sciagure avvenute in date regioni d'Italia, affermano sempre più il principio nobile e generoso della solidarietà nazionale. E, infatti, ormai non può avvenire infortunio grave in qualche lato della penisola, che in tutta Italia non si facciano sottoscrizioni per concorrere ad alleviare le sofferte sciagure.

Ora, mi pare che si corrisponda a questo sentimento dell'opinione pubblica, a questo sentimento del paese, quando la Camera fa delle leggi che rispondono ad un ordine generale e fa concorrere, per così dire, tutto il paese a beneficio di una grande sciagura per quanto parziale.

Infine debbo fare due raccomandazioni, che sono già contenute nella mia relazione: l'una, l'ho già detto, è concretata nell'ordine del giorno che la Giunta parlamentare vi propone; l'altra è specialmente rivolta al ministro dell'interno.

Nella discussione del bilancio del Ministero dell'interno del 1881, in seguito ad una interrogazione presentata da me, ma svolta dall'onorevole Saladini, la Camera accordò all'onorevole ministro dell'interno un aumento di 50,000 lire nel capitolo della beneficenza per venire, almeno in parte, in sollievo dei danneggiati dall'uragano nella provincia di Forlì. Ora, io mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro dell'interno di procedere all'erogazione di questo fondo di 50,000 lire a favore delle popolazioni romagnole, e di procedervi non solo per mezzo delle congregazioni di carità, ma anche per mezzo dei comuni.

SANGUINETTI ADOLFO. Chiedo di parlare.

BERTI F., *relatore*. Io insisto e faccio questa speciale raccomandazione, perchè, appartenendo alla

Romagna, so quanto sia utile e opportuno di far sentire specialmente in quelle provincie l'azione benefica del Governo nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Adolfo.

SANGUINETTI A. Ho chiesto di parlare non per aggiungere cosa alcuna a quelle che disse tanto bene e con tanta chiarezza l'onorevole relatore della Commissione, ma, direi, per un fatto semi-personale; ed anche perchè, a vero dire, io non vorrei che le raccomandazioni del mio amico Fortunato al ministro delle finanze passassero senza contrasto alla Camera.

Io anzi intendo, e credo sia mio dovere, fare raccomandazioni in senso affatto contrario, sebbene io sia dolente di trovarmi in aperta contraddizione con l'onorevole Fortunato.

Io non entrerò a parlare delle questioni sollevate dall'onorevole Fortunato; certo è che la maggior parte di queste questioni nulla hanno a che fare con questo modesto disegno di legge, il quale è proprio modesto nella forma e nella sostanza.

Delle molte cose dette...

LUGLI. Splendidamente.

SANGUINETTI ADOLFO... splendidamente, come suggerisce l'onorevole Lugli, dall'amico Fortunato, alcune potrei rettificarle, almeno quelle che non rispondono al nostro diritto catastale; ma, ripeto, io non voglio dilungarmi, nè toccare cose estranee al progetto di legge.

L'onorevole Fortunato ha detto che di questi progettini si è fatto abuso nel passato e teme se ne faccia abuso nel futuro.

Siccome io, bene o male, ho avuto l'onore di presentare uno di questi progettini, che ha ottenuto il suffragio di tutte le parti della Camera; siccome io, in certo modo, sarei quel grande colpevole che ha dato il cattivo esempio, che fu poscia seguito da altri, mi permetta l'onorevole Fortunato di dire che io di quest'esempio sono lieto e mi glorio meco stesso di averlo dato.

L'onorevole Fortunato ha detto: guardate che in certi catasti, nel determinare l'estimo, si è tenuto conto della media degli infortuni; sicchè i danni degli infortuni sono già scontati. Ebbene, io potrei dire all'onorevole Fortunato che se ciò è vero per qualche compartimento, se è vero, ad esempio, per il catasto lombardo, non è vero per altri catasti, non è vero, ad esempio, per alcuni dei catasti del Piemonte e della Liguria; ma questa considerazione è affatto estranea e nulla ha che fare col progetto di legge; io la feci per non lasciar passare una affermazione che non corrisponde al vero stato delle

cose. Siamo invece di fronte ad una questione molto chiara e semplice.

Un uragano od altro accidente atmosferico, distrugge interamente o quasi interamente i raccolti di un comune: ora colà dove la proprietà sia molto frazionata, i contribuenti non sono in condizione di pagare l'imposta fondiaria. In questo caso io credo che sia doveroso pel Governo, che sia doveroso pel Parlamento di intervenire, se non per condonare, almeno per... (*L'oratore parla, gestendo, e volge le spalle al banco della Presidenza*)

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, volga le sue braccia a me. (*ilarità*)

SANGUINETTI ADOLFO. Scusi, mi voltavo, perchè l'onorevole Fortunato, stando dietro a me, potesse comprendermi meglio.

Dunque io credo sia doveroso pel Governo e pel Parlamento d'intervenire in alcuni casi, se non per esonerare, almeno per prorogare i termini del pagamento dell'imposta. Da queste proroghe non derivano danno alcuno al Governo; perchè le proroghe prima di tutto sono assai corte; in secondo luogo, o signori, si tratta dell'imposta di pochi comuni, si tratterà forse di 20 o 30 mila lire, e di fronte a un bilancio di un miliardo e 400 milioni d'entrata effettiva, questo ritardo nell'incasso di poche migliaia di lire non può nè turbare il bilancio nè arrecar danno alla cosa pubblica e certo non meritava, mi permetta l'onorevole Fortunato di dirlo, il discorso che egli fece.

Io proprio non sento i timori che agitano l'onorevole Fortunato; non li sento; e mi credo in dovere di fare all'onorevole ministro delle finanze una raccomandazione nel senso opposto, cioè, d'essere un po' più largo, quando avvengano dei grandi infortuni che distruggano i raccolti di una annata, verso i poveri contribuenti; tanto più che la imposta fondiaria presso di noi è assai più grave che non presso altre nazioni.

FORTIS. Ce ne sono altre.

SANGUINETTI A. Non parmi, onorevole Fortis.

Detto questo, non ho più altro da aggiungere.

Se non che debbo rilevare una inesattezza nella quale parmi sia incorso l'onorevole Fortunato, ritenendo che la Commissione, coll'ordine del giorno che propose, intenda di sollecitare la presentazione del progetto di legge per la perequazione fondiaria. No, onorevole Fortunato...

FORTUNATO. Io lo desidero.

SANGUINETTI A. Anch'io la desidero, e la desidero quanto lui; ma la Commissione, col suo ordine del giorno, mira puramente e semplicemente ad eccitare il ministro a presentare provvedimenti per unificare la forma e la procedura per gli sgravi

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

preveduti dalle leggi catastali nei casi in cui l'imposta si debba diminuire o sgravare. Quindi qui non si tratta di perequazione generale; è assai più modesto l'ordine del giorno della Commissione, come è modesto, ripeto, il progettino che stiamo discutendo, e che io spero che la Camera approverà ad unanimità.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Anch'io devo ringraziare l'onorevole Fortunato dell'appoggio che dichiara di dare al presente disegno di legge. Egli però ha esposte delle considerazioni assai gravi alla Camera, intorno alle quali è impossibile che io non risponda una parola.

Io sono d'accordo, sostanzialmente, coll'onorevole Fortunato nella massima, che bisogna essere molto restii ad arrecare deroghe od eccezioni alle leggi generali dello Stato, e specialmente alle leggi che regolano la materia delle imposte.

Ma l'onorevole Fortunato ben sa che vi sono dei casi in cui l'eccezione è dettata da supremi motivi, ed in questi casi l'eccezione non deroga, ma conferma la regola generale. E tale è, o signori, se non m'inganno, il caso a cui provvede il presente disegno di legge.

Esaminiamo infatti brevemente, ad una ad una, le obiezioni dell'onorevole Fortunato.

Egli ha giustamente osservato che in Italia vi sono delle leggi catastali, secondo le quali si tiene conto, nella media dell'estimo imponibile, dei danni atmosferici: e queste leggi naturalmente negano qualunque sgravio, qualunque abbuono, qualunque moderazione di imposta.

Ma vigono inoltre delle leggi catastali differenti, secondo le quali, non essendosi tenuto conto dei danni atmosferici nella media dell'estimo imponibile, il legislatore ha dovuto concedere con talune cautele la facoltà al Governo di accordare abbuoni, o sgravi, e moderazioni, secondo i vari casi. Ora l'osservazione dell'onorevole Fortunato, basata sulla citazione delle leggi positive, che egli ha fatto alla Camera, è perfettamente esatta; ma può avere applicazione nel caso presente? Nel caso presente è bensì vero che il catasto ex-pontificio tiene conto dei danni atmosferici nell'estimo imponibile; ma veniamo noi forse a proporre l'esonero dall'imposta? Certamente no. Noi non proponiamo che vi sia sgravio o diminuzione alcuna d'imposta; l'imposta la manteniamo tale e quale, nella sua interezza; noi proponiamo soltanto una sospensione, cioè una breve dilazione al pagamento del debito che lasciamo intiero. In altri termini, non si tratta

qui di derogare alle leggi catastali; proponiamo soltanto un'eccezione equa, una deroga temperatissima a un'altra legge; cioè alla legge sulla riscossione delle imposte dirette, che non ha a che fare colle leggi catastali multiformi e diverse nel regno d'Italia. Quindi la questione, me lo permetta l'onorevole Fortunato, è stata spostata; non si tratta di derogare alle leggi catastali, ma di autorizzare per legge un temperamento equitativo nella riscossione dell'imposta che riteniamo dovuta nella sua interezza.

L'onorevole Fortunato ha fatto un'altra osservazione: poichè è evidente che questo disegno di legge si appoggia all'autorità di molti precedenti parlamentari, di varie leggi fatte per i danneggiati dalle inondazioni della Bormida e del Po, per gli uragani di Reggio di Calabria, per i terremoti e via discorrendo; egli lamentò che si fosse abusato per il passato di queste facilitazioni e teme anche più per l'avvenire. Anzi egli ha pronunziato una frase molto grave; egli ha detto che si procede per una scala decrescente, vale a dire che crescono le facilitazioni, mentre diminuisce l'intensità dei mali, cui si intende di provvedere.

Ora, io non potrei lasciar passare questa osservazione dell'onorevole Fortunato senza una risposta di fatto. Prima che il Ministero si accingesse a presentare questo disegno di legge, non mancò di adempiere il debito suo, di far verificare minutamente, diligentemente, sopra il luogo, l'intensità dei danni che gli uragani del 1881 nella provincia di Forlì avevano prodotto.

Ebbene, risultò dalle verificazioni fatte dagli agenti finanziari che, sebbene i danni fossero stati limitati in una poco estesa zona di territorio, pur nondimeno avevano la medesima intensità dei danni arrecati dagli straripamenti di torrenti nella provincia di Reggio Calabria. La plaga danneggiata era molto meno estesa, ma i comuni di quei territori furono danneggiati con una intensità non minore di quella a cui il Parlamento aveva altra volta provveduto. Per questo risultato di fatto parve al Ministero che vi fosse una medesima ragione di equità, che vi fosse anzi il dovere preciso per il Governo di provvedere in questo caso alla stregua medesima con cui si era provveduto in altri simili. Dunque non v'è qui una scala decrescente, e non credo che vi sarà neanche in avvenire.

L'onorevole Fortunato ha detto che con questo provvedimento speciale, lo Stato si fa assicuratore dei danni. Ma io non intendo questa proposizione. Lo Stato non esonera mai nessuno dall'imposta prediale. L'imposta prediale deve essere pagata. Lo Stato non fa che usare un temperamento equitativo

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAJO 1882

per la riscossione di essa. Non vi è dunque assicurazione di danni, non vi è esonero d'imposta.

Finalmente l'onorevole Fortunato ha toccato anche il lato finanziario della questione. Ma io non solo non credo che questi temperamenti equitativi rechino danno all'erario, ma sono convinto che un danno verrebbe dal non adottarli.

È evidente che se noi non concedessimo un respiro ai contribuenti danneggiati nei comuni della provincia di Forlì, l'esattore delle imposte dirette dovrebbe procedere agli atti di esecuzione forzata, poichè consta dalle assicurazioni ufficiali che quei contribuenti nella massima parte sono nell'impossibilità di pagare; dunque si dovrebbe procedere all'esecuzione forzata a danno di contribuenti molto poveri debitori di quote anche minime di imposta, onde si avrebbe la devoluzione al demanio dello Stato di una grande quantità di piccoli appezzamenti, e la devoluzione si farebbe non solo per il debito dell'imposta, ma anche per il debito delle spese di riscossione, che molte volte, come la Camera sa, supera nelle quote minime il debito stesso.

Ora non vede l'onorevole Fortunato che in questa maniera si verrebbe ad una complicazione enorme nell'amministrazione dello Stato? L'esecuzione delle leggi di imposta assumerebbe il carattere più duro che possa mai avere, arrivando al *summum jus*, e l'amministrazione sarebbe enormemente imbarazzata nella presa di possesso, e nella vendita di questi appezzamenti di terra. Di fronte a questa condizione di cose, è molto conveniente all'interesse finanziario accordare un breve respiro ai contribuenti, i quali così reintegreranno l'erario di tutta la somma che gli è dovuta senza essere obbligati ad una espropriazione forzata tanto dannosa ed imbarazzante anche per la stessa amministrazione.

Nè vi è strascico di residui attivi, come diceva l'onorevole Fortunato, imperocchè una volta che si è accordata la dilazione il credito dell'imposta per le rate differite, non fa più parte della competenza dell'anno a cui spettava, ma della competenza dell'anno prossimo; non è questione di residui, ma è questione di competenza di uno o di un altro bilancio.

Mi pare così di avere risposto sommariamente alle principali obiezioni dell'onorevole Fortunato; e nulla dirò dell'ultima sua osservazione cioè che in questi casi non convenga procedere per via di leggi d'iniziativa parlamentare. Io credo che il diritto di iniziativa parlamentare non sia limitato, e non possa essere limitato; ma so pure essere savia usanza dei Parlamenti di usare parcamente di questo diritto allorchè si tratta del bilancio dello Stato, dell'assetto dei tributi, di cui il potere esecutivo è

principalmente responsabile. In ogni modo la osservazione non può riferirsi al caso presente, nel quale l'iniziativa è stata presa direttamente dal Governo.

Io credo, signori, che votando questo provvedimento legislativo che vi proponiamo, la Camera userà lo stesso trattamento equitativo ai comuni danneggiati della provincia di Forlì, che fu usato ad altri comuni; e nel tempo stesso adotterà un provvedimento, il quale apparentemente sembra derogatorio della legge dell'imposta, ma in sostanza ne è la solenne conferma; voterà un provvedimento il quale sembra contrario, ma è praticamente favorevole agli interessi erariali.

Detto ciò in risposta al discorso del resto molto notevole dell'onorevole Fortunato, io dichiaro di accettare l'ordine del giorno della Commissione, in questo senso, cioè: che colla legge di perequazione generale dell'imposta fondiaria, sarà provveduto ai casi di cui si discorre, in un modo generale.

Rimane una domanda fatta dall'onorevole relatore della Commissione, cioè se s'intenda provvedere, con sussidi, a quei comuni che non sono compresi nei benefici di questa legge. La risposta a questa domanda è di competenza del ministro dell'interno, a cui veramente era stata diretta. Io credo che i sussidi sieno stati dati, e non mancheranno di esser dati ove ne sia il caso. Rammento per esempio che vi sono comuni della provincia di Bologna, i quali furono danneggiati anche gravemente. Ora per questi comuni nessun provvedimento legislativo è stato adottato. Certo, se sarà il caso di dare un sussidio, il Governo non mancherà di accordarlo.

CODRONCHI. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Non interrompano. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Brevi parole per rispondere ad una raccomandazione che mi è stata fatta dall'onorevole Ferdinando Berti, relatore della Commissione. Io dichiaro che terrò conto di questa raccomandazione... anzi, correggendomi, debbo dire che ne ho già tenuto conto. La somma che fu assegnata in aumento al capitolo 20 del bilancio di definitiva previsione del Ministero dell'interno, e che ha uno scopo di beneficenza come l'altra somma che è stanziata in quel capitolo, sarà distribuita secondo gli intendimenti della Camera; anzi, come ho detto, per dimostrare che si terrà conto delle raccomandazioni che mi furono fatte, dirò che ebbe luogo un carteggio fra il Ministero e l'autorità politica delle provincie dove avvennero questi danni, a fine di vedere quale sarebbe il modo col quale queste somme potrebbero essere più utilmente erogate; e la conclusione è stata che i sussidi dovessero essere dati quando più vivamente se ne sarebbe

sentito il bisogno; ed il momento opportuno è appunto nella stagione invernale.

Io assicuro pertanto l'onorevole Berti che la distribuzione dei sussidi sarà fatta prossimamente, e secondo gli intendimenti della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

PLEBANO. Io non aveva intenzione di prendere parte alla discussione di tale questione la quale mi pare già sufficientemente dibattuta. Ma un'osservazione fatta dal ministro delle finanze intorno all'ordine del giorno che la Commissione ha avuto l'onore di proporre, mi mostra il bisogno di fare qualche brevissima osservazione, perchè è duopo che non ci siano equivoci, e che il ministro che accetta l'ordine del giorno e la Camera che vi dà il suo assenso sappiano esattamente di che si tratti.

L'onorevole ministro delle finanze dichiarò che accettava quest'ordine del giorno della Commissione coll'intendimento di dargli esecuzione il giorno in cui si presenterà alla Camera il disegno di legge per la perequazione generale.

Io ho molta fiducia nel Governo in generale, e nel ministro delle finanze in particolare, ma il progetto di perequazione mi pare che sia ancora un po' troppo lontano per poter essere l'occasione opportuna all'esecuzione del concetto che s'incluse nell'ordine del giorno. E perchè si sappia di che cosa si tratta, io dirò a che tende questo ordine del giorno.

Nella discussione che si è fatta finora da vari oratori si sono, mi pare, non dirò confuse, ma accomunate cose un pochettino diverse. È opportuno distinguere tre diversi casi di speciali temperamenti che possono presentarsi circa l'imposta fondiaria. Vi è il caso della sospensione dell'imposta, ed è il caso contemplato dal disegno di legge che esaminiamo; esso dispone semplicemente la sospensione dell'imposta per alcuni comuni, lasciando intatto il debito dell'imposta medesima. Ed è una cosa. Vi è una seconda specie di provvedimento, ed è l'esonero o la riduzione dell'imposta per caso di danni, di disgrazie e simili.

Ma a ciò, come disse il ministro delle finanze, già provvedono generalmente le disposizioni che diedero vita ai catasti; le quali, nel determinare la rendita imponibile, hanno tenuto conto dei casi di eventuali disgrazie ed hanno ridotta la rendita medesima in conveniente proporzione. Ma vi è poi un terzo caso ed è quello della perenzione totale o parziale del fondo, nel qual caso non è più questione d'altro che di esonerare assolutamente dall'imposta, perchè è cessata la materia imponibile. Ed a questo terzo caso è provveduto generalmente in tutta Ita-

lia, eccezion fatta di un compartimento catastale solo, il compartimento ligure-piemontese.

È inutile che io esponga ora le ragioni e l'origine di queste esenzioni, e ricordi le legislazioni tuttora vigenti; il fatto è così; e l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole Depretis, così pratico di queste cose, lo sanno quanto me. Il fatto è che se oggi avviene nel compartimento ligure-piemontese la perdita di un terreno perchè un'alluvione l'abbia portato via, un torrente straripando l'abbia reso improduttivo per secoli, se avviene questo non c'è mezzo di far esentare dall'imposta altro che presentando una legge speciale al Parlamento.

E ciò l'amico mio, onorevole Sanguinetti, lo ricorda bene, perchè appunto essendo avvenuti casi simili all'epoca dell'inondazione del Bormida, ha dovuto presentare di iniziativa parlamentare una legge, che la Camera nella sua equità ha unanimemente accolta. Ora, io dico, è giusto, è ragionevole di lasciar sussistere un tale stato di cose? A me pare di no. A me pare che sia opportuno, che sia giusto, che sia ragionevole che a questo compartimento ligure-piemontese sia fatta, riguardo a questa questione, quella identica condizione che è fatta a tutti gli altri. Ecco il concetto dell'ordine del giorno che la Commissione ha avuto l'onore di proporre, prendendo occasione dal disegno di legge che trattava un argomento analogo.

Ora se tale essendo il concetto dell'ordine del giorno, se trattandosi in sostanza di provvedere ad uno stato di cose che è così evidentemente ingiusto, io domando all'onorevole ministro delle finanze se sia opportuno di dire: ci provvederemo colla legge di perequazione generale. Verrà questa legge, io lo credo; ma insomma è un pochettino *di là da venire*; e qui invece ci vorrebbe un provvedimento non dirò di urgenza, ma insomma un provvedimento un poco più vicino. Io sono persuaso che ora che ho spiegato un poco più largamente qual sia il concetto vero dell'ordine del giorno, l'onorevole ministro delle finanze non avrà difficoltà di dichiarare che l'accetta, e che l'accetta non per eseguirlo all'epoca della perequazione generale, ma con un modesto disegno di legge che potrebbe quando che sia presentare, e che certo non darebbe luogo a grandissime discussioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole Plebano ben sa che la sede naturale di questa materia è appunto la legge di perequazione generale, ed è per questo che ho dichiarato che nella legge di perequazione generale, che il Governo certo non tarderà molto a presentare alla Camera, sarà provveduto appunto

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

al giusto desiderio espresso dalla Commissione colla proposta dell'ordine del giorno. Ciò non toglie per altro che, se dovesse protrarsi molto in lungo la discussione e l'applicazione della legge di perequazione, non si possa stralciare quella parte della legge medesima, o provvedere con un disegno di legge speciale.

Insomma, io accetto l'ordine del giorno della Commissione, ne accetto il concetto quale lo ha dichiarato l'onorevole Plebano, e quale io l'aveva inteso dalla lettura della relazione: ed ho aggiunto che l'ordine del giorno troverà la sua soddisfazione, il suo complemento nella legge di perequazione generale, e se, per disgrazia questa legge non potesse essere prontamente approvata, non sarà tolto, nè al Governo, nè al Parlamento, di provvedere allo scopo medesimo con una legge speciale.

PRESIDENTE. L'onorevole Codronchi ha facoltà di parlare.

CODRONCHI. L'onorevole ministro delle finanze, nel chiudere il suo discorso, ha dichiarato che nella distribuzione dei sussidi sarà tenuto conto delle domande di alcuni comuni della provincia di Bologna che furono danneggiati da un uragano nel 1880, e che non ottennero la sospensione delle imposte; l'onorevole presidente del Consiglio, nel rispondere all'onorevole Berti relatore, ha aggiunto che si è già messo in corrispondenza coi prefetti sul miglior modo di distribuzione di questi sussidi.

Prego pertanto l'onorevole ministro dell'interno di dirmi se nel numero dei prefetti ai quali si è rivolto, sia compreso anche il prefetto di Bologna. Due comuni di questa provincia chiedono di partecipare ai benefici del sussidio ai danneggiati, e l'acconsentire è una giusta riparazione ad essi che si videro rifiutata la sospensione dell'imposta. L'onorevole ministro delle finanze ha riconosciuta la giustizia di ammettere questi comuni alla partecipazione dei sussidi; domando ora all'onorevole ministro dell'interno se può, come il suo collega delle finanze, promettere il sussidio a quei due comuni della provincia di Bologna.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BERTI FERDINANDO, relatore. Io ringrazio l'onorevole ministro dell'interno delle sue dichiarazioni categoriche, e ne prendo atto; e faccio voti che, in questa erogazione di sussidi, si tenga conto anche delle raccomandazioni, che appoggio, dell'onorevole Codronchi, e ancora di un caso specialissimo, del caso, cioè, della parrocchia di Villamensa, la quale si trova a cavaliere fra la provincia di Ravenna e la provincia di Forlì, e che ha divisi i suoi possessi nell'una e nell'altra provincia. Si tratta di un caso

eccezionale, che, se non potrebbe essere compreso nella lettera della legge, credo però compreso nello spirito che la informa.

Del resto, trattandosi d'un'erogazione di sussidi, i poteri discrezionali del Governo possono sopprimere all'uopo. Confido pertanto che si terrà conto anche di questo caso eccezionalissimo, come di quello che fu così bene esposto dall'onorevole mio amico Codronchi.

Quanto all'ordine del giorno che la Commissione propone, accetto di buon grado le dichiarazioni dell'onorevole ministro. Le accetto tanto più di buon grado, inquantochè (e qui alquanto io dissento dall'onorevole Plebano) credo connesso molto strettamente questo ordine del giorno coll'opera grandiosa della perequazione fondiaria che il paese attende, facendo voti che una buona volta anche quest'opera dal Parlamento si compia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Dichiaro che terrò conto di tutte le raccomandazioni che furono fatte; ma soprattutto io debbo tener conto del voto della Camera. Quando fu stanziata quella somma nel bilancio del Ministero dell'interno, fu votata in determinate circostanze e in considerazione di determinati danni. Ora nella circostanza attuale, sebbene non si tratti di simili danni, un danno c'è, e se il fondo stanziato potrà presentare un margine, si potrà provvedere anche a questi bisogni che furono ricordati. Con questa limitazione, dichiaro che terrò conto anche delle raccomandazioni dell'onorevole Codronchi ed anche dei bisogni del comune nominato, che è a cavaliere di due provincie.

BERTI FERDINANDO, relatore. È una parrocchia.

MINISTRO DELL'INTERNO. Veramente non conosco che i comuni, non le parrocchie. (*ilarità*)

BERTI FERDINANDO, relatore. Nel più c'è il meno.

PRESIDENTE. È una frazione di campagna.

MINISTRO DELL'INTERNO. Va bene.

Non saprei ora dire se nella corrispondenza tenuta in proposito, sia compreso il prefetto di Bologna. Lo potrò dire privatamente all'onorevole Codronchi in un prossimo giorno quando avrò veduto le carte relative a questo affare.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero:

« La Camera invita il Ministero a presentare i provvedimenti necessari, per determinare uniformemente i casi ed i modi in cui, per cessazione par-

ziale o totale della materia imponibile, deve farsi luogo a sgravio d'imposta fondiaria sui terreni. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

Verremo alla discussione degli articoli:

Art. 1. È data facoltà al Governo di sospendere i pagamenti delle rate d'imposta sui beni rurali da scadere a tutto il 1882 a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881 nei comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gatteo, Carpi e Correggio.

TROMPEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di parlare.

TROMPEO. Desidererei un semplicissimo chiarimento. In questo articolo è detto: « È data facoltà al Governo di sospendere i pagamenti delle rate di imposta. » Vorrei pregare l'onorevole ministro o l'onorevole relatore di dirmi se con questa parola *imposta* si intende di comprendere tutte le imposte che gravitano sopra i beni, comprese le sovrimeposte comunali e provinciali di cui si parla nel secondo alinea dell'articolo successivo; poichè questo articolo, in modo tassativo, prescrive che la sospensione dovrà essere rispettivamente deliberata dai Consigli provinciali e comunali.

Ora, o il Governo intende di aver la facoltà di sospendere anche queste imposte locali, o intende di non averla, come sembra stando al senso combinato dei due articoli. Ad ogni modo se questa facoltà intende di non averla, allora si dovrebbe, dopo la parola *imposta*, aggiungere la parola *erariale*; se poi crede di avere anche la facoltà di sospendere le imposte locali, si dica ciò chiaramente, affinchè sia tolto ogni dubbio nella interpretazione della legge.

BERTI FERDINANDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BERTI FERDINANDO, *relatore*. Mi pare, che l'articolo 2 risolva la questione accennata dall'onorevole Trompeo rispetto all'articolo 1. Mi pare, anzi, che questo disegno di legge abbia risolta la questione delle sovrimeposte meglio dei consimili disegni di legge precedenti, e, secondo me, in un modo liberale, perchè appunto ha lasciata la facoltà di decretare la sospensione delle sovrimeposte ai Consigli delle provincie o dei comuni, cioè a quei Consigli locali ai quali compete veramente di stabilire la sospensione. Quindi, ripeto, mi pare la questione risolta, e non troverei necessità di aggiungere quella parola *erariale*, che a me non suona troppo bene.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Pongo ai voti l'articolo 1, di cui ho dato lettura. (È approvato, e lo sono del pari i seguenti, senza discussione.)

« Art. 2. L'importo delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti alle tre ultime scadenze bimestrali del corrente anno, sarà ripartito in dodici rate uguali, che saranno aggiunte alle rate scadenti nel 1883 e nel 1884.

« La sospensione delle rate di sovrimeposta provinciale e comunale dovrà essere rispettivamente deliberata dai Consigli provinciali e dai Consigli comunali.

« Art. 3. Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali compileranno per duplice originale l'elenco dei contribuenti danneggiati indicandovi distintamente i singoli fondi che hanno sofferto danno.

« Uno degli originali dell'elenco sarà immediatamente trasmesso al prefetto per mezzo dell'agente delle imposte, il quale dovrà indicarvi le quote di imposta alle quali debba applicarsi la sospensione.

« Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, decreterà la sospensione delle dette rate di imposta a favore dei contribuenti iscritti nell'elenco, e ordinerà in corrispondenza lo sgravio provvisorio a favore dell'esattore e del ricevitore provinciale.

« L'altro elenco sarà pubblicato all'albo comunale per un mese, durante il quale i contribuenti danneggiati che non vi fossero compresi potranno reclamare al prefetto per essere ammessi al beneficio della sospensione.

« Risolti i reclami, il prefetto ordinerà, ove occorra, la sospensione con decreto suppletorio nel modo sopra indicato.

« Dalla decisione del prefetto non è ammesso ulteriore ricorso.

« Art. 4. I reclami, atti e documenti tutti che siano necessari per l'esecuzione della presente legge, saranno redatti in carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente. »

Si voterà poi a scrutinio segreto questo disegno di legge, in principio della seduta di lunedì.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PEL CODICE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. Ora passiamo al numero successivo dell'ordine del giorno: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio.

Chiedo all'onorevole ministro guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che la discussione si apra sul disegno della Commissione; quanto alla data c'intenderemo in fine; credo che bisognerà mettere *due mesi*; ma insomma c'intenderemo più tardi.

PRESIDENTE. Siccome abbiamo due disegni di legge: l'uno approvato dal Senato e l'altro formulato dalla Commissione...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non c'è che la data da variare.

PRESIDENTE. Dunque si dà lettura del disegno di legge quale è proposto dalla Commissione.

FERRINI, *segretario, legge il disegno di legge*. (V. Stampato, n° 104-A.)

PRESIDENTE. Ora sarebbe il caso di dar lettura del progetto di Codice, ma siccome questo è da lungo tempo sottoposto all'esame degli onorevoli deputati, credo che si possa risparmiare questa lettura.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. In conseguenza dichiaro aperta la discussione generale; ha facoltà di parlare l'onorevole Varè iscritto contro.

VARÈ. Con molto dolore mi accingo a parlare contro il Codice di commercio, il quale sarà difeso da due ministri valorosissimi miei amici, il guardasigilli cessato, e il guardasigilli presente.

Non è senza meraviglia che io mi trovo a dover parlare contro un progetto sostenuto dall'onorevole Zanardelli, col quale in quasi tutte le circostanze della vita sono lietissimo di andare d'accordo e mi è doloroso, lo ripeto, il trovarmi in dissenso con lui in una materia tanto importante.

Io ho per l'ingegno e per il carattere suo tale riverenza che non esito a dire essere per me una necessità dolorosa (*Rumori*) quella che mi induce a parlare; ma *amicus Plato, sed magis amica veritas*.

Una voce. È troppo vecchia. (*Alcuni deputati stanno conversando con alcuni ministri nell'emiciclo*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi li prego di recarsi ai loro posti, ed anche gli onorevoli ministri. (*Si ride*)

VARÈ. Credo sia un pessimo esempio quello di promulgare un Codice quando il Parlamento dichiara di non volerlo discutere, come si discutono le leggi. Deploro che uomini parlamentari, e tanto splendidamente parlamentari quanto gli onorevoli Mancini e Zanardelli, vengano qui a sancire con la imponente loro autorità una idea, che io reputo un pregiudizio, che cioè non si possano nelle assemblee numerose parlamentari discutere anche quelle leggi le quali siano formate di molti articoli, e che importino indagini molto particolareggiate.

Noi abbiamo dato in quest'Aula l'esempio di una discussione appropriata, adeguata, della prima parte del Codice penale, esperimento che ha dimostrato come anche sui Codici si possano fare discussioni serie in un'adunanza pubblica, specialmente dopo che una Commissione numerosa abbia seriamente e lungamente studiato l'argomento. Abbiamo inoltre discusse e votate altre leggi le quali, sebbene d'indole diversa da questa, pure richiedevano indagini non meno particolareggiate; cito ad esempio tutte le leggi sulle tariffe doganali, e la legge sulle strade ferrate.

Non si deve dunque aver paura di affidare ad una discussione di uomini parlamentari anche queste leggi le quali richiedono un coordinamento diligente, e una serie di disposizioni articolate. Io non faccio, ripeto, eccezioni preliminari in nome dello Statuto, non faccio pedanterie parlamentari; ma dico che, allontanandoci dal sistema ordinario, rendiamo omaggio a un pregiudizio, e facciamo opera che sarà di pessimo esempio. La sola differenza che io vedo, tra questo caso, e il caso del Codice penale, sta in ciò, che il Codice penale era stato più lungamente e più assiduamente da una Commissione parlamentare (della quale avevo l'onore di far parte) esaminato, e di cui fu relatore quello splendido ingegno che è il professore Pessina, relatore ascoltato, e pronto a tutte le obiezioni che alla Camera si vollero fare.

Questo Codice di commercio non ebbe la medesima preparazione. Questo Codice di commercio (io sono solito a mettere i punti sugli *I*, e a dire le cose come le sento) questo progetto che vi sta dinanzi, per quanto corredato di grossi volumi di così detti studi preparatorii, davvero non rappresenta che l'opera d'un uomo solo. Lui presidente, lui ispiratore delle Commissioni preparatorie, lui ministro proponente in Senato, lui presidente della Commissione parlamentare che adesso sta davanti a voi, lui relatore vero di quella Commissione, di cui io era membro dissenziente; ma i miei dissensi si formolavano in un dialogo. Egli aveva preparato tutto il materiale, egli aveva avuto dei collaboratori devoti, i quali erano disposti ad accettare il prestigio dell'alto suo ingegno, della sua grande dottrina, della sua squisita cortesia, della sua poderosa dialettica. Anch'io sono riverente ammiratore, quant'altri mai, di queste sue doti distinte; però non amo le dittature. Come non amo le dittature politiche, e le combatterò sempre, io, fautore di tutte le libere discussioni, così ripudio le dittature anche in materia legislativa. Credo che la Camera debba a se stessa, debba al paese una discussione particolareggiata d'un Codice di commercio, che

tocca tanti interessi, che ha un'influenza quotidiana su tutto il processo economico del paese. Dico, che la Camera ciò deve a se stessa, poichè dal momento che il Parlamento ne assume la responsabilità, è giusto di dare al paese un Codice che esprima proprio le opinioni sue.

Negli studi preparatorii troppa parte, forse, ebbero i giuristi, e troppo poca ne ebbero gli uomini d'affari ed i commercianti. Furono consultate, sì, le Camere di commercio, che mandarono i pareri dati dai loro consulenti ordinari, vale a dire dai loro avvocati; ma veramente gli uomini d'affari, i commercianti vi entrarono troppo poco, e sarebbe necessario che almeno in Parlamento, quelli che non sono di professione avvocati entrassero a vedere come si vuol tracciare la via pratica e quotidiana della giustizia in materia di commercio. Si parla della fretta, e del bisogno di far presto, ma io credo, o signori, che questa sia un'esagerazione; credo che molti parlino di fretta, non per convinzione propria, ma per convinzione che altri abbia fretta. Io so che a quante persone mi parlarono in Monte Citorio, fuori dell'Aula, della fretta, del bisogno che c'è di far presto, ho domandato: avete studiato questo Codice? L'avete letto, voi che parlate del bisogno di sostituire questo nuovo progetto al Codice antico? Sapete quanti difetti siano stati corretti e quanti no? Ho dovuto convincermi che proprio si parlava di fretta in ragione inversa della conoscenza della materia di cui si parlava. (*Si ride*)

Si disse che questo Codice ebbe l'approvazione del Senato. Signori, noi abbiamo fatto, tra ieri ed oggi, un atto splendido nella vita parlamentare della nazione, ed abbiamo mostrato come la Camera possa essere disposta ad accettare ciò che viene dall'altro ramo del Parlamento, anche quando vi fossero dei dubbi sulla bontà delle sue deliberazioni. Ma quello che si fa quando un grande interesse politico lo richiede, non si fa quando questo interesse politico non vi concorra. Qui, per grazia di Dio, la politica non c'entra, la questione è esclusivamente obbiettiva; e obbiettivamente parlando, la discussione che fu fatta in Senato, aggiunse ben poca cosa agli studi fatti dal Ministero prima di presentare il progetto a quell'alto consesso. Anzi, se aveste cura di leggere la relazione che vi sta dinanzi, voi vedreste che molte volte il relatore ha dovuto dichiarare che gli emendamenti fatti dal Senato non gli piacevano, che molte volte egli ha dovuto accennare, con quel buon garbo che gli è proprio, come l'opera sua sia stata svisata, sia stata danneggiata, sia stata peggiorata dalla rapida discussione che si fece nell'altro recinto. E con tutto ciò, egli si ras-

segnava ad accettare quelle modificazioni, soltanto in nome di quella fretta, che tuttavia io credo non sia necessaria per scddisfare ai veri bisogni del paese.

Colla proposta che ci sta dinanzi, noi faremmo una legge, che non sarebbe certamente come i nostri antichi domandavano che la legge fosse: *communis reipublicae sponsio*.

Ho visto che c'è una controproposta presentata da alcuni dei nostri colleghi, i quali emendano il progetto di legge, e domandano che sia approvato il Codice di commercio per due terzi, che cioè sia approvato quale è annesso alla legge, *ad eccezione del secondo libro*, e che entri in vigore non più tardi del 1° giugno 1882, salva la presentazione di un nuovo progetto pel secondo libro, nel 1883.

Dunque vogliono sospendere il libro secondo e promulgare il resto. Mi perdonino i miei egregi colleghi, alcuni dei quali mi onoro di chiamare miei amici, ma questo è un atto di egoismo. Essi sono uomini competentissimi nella materia del diritto marittimo; sono uomini che hanno visto come questo nuovo Codice, chiamato oggi in esame per la materia marittima, riproduca tutti i difetti del Codice antecedente; essi vedono che questo progetto di Codice nel diritto di mare, è fatto apposta per tutti quelli, che hanno i loro affari in terra, e restano sempre in terra; guai se si accingessero a navigare od a spedire per mare le loro merci! Dunque essi che si occupano del mare di terra dicono: coloro, cui interessano le leggi del commercio terrestre se la sbrighino come possono; pensiamo ai casi nostri. In questo modo almeno salviamo il commercio marittimo.

Ma io credo, o signori, che voi non possiate accettare questo sistema. Ragioni analoghe a quelle stanno contro il libro II di questo Codice; poichè se questo libro non è stato studiato abbastanza, e non è adeguato ai bisogni odierni del commercio ed allo stato vero delle cose, queste stesse ragioni militano anche per gli altri libri di questo Codice. Se voi lo guardate bene, manca nel progetto quel tale coordinamento che è necessario ad un Codice, perchè i Codici si furmano appunto per questo, cioè perchè rappresentino un complesso così coordinato che ciascuna delle sue disposizioni corrisponda alle altre. Or bene, non solamente nelle disposizioni che riguardano gli affari marittimi, ma anche in quelle che concernono la terra, voi trovate che per la fretta (e la gatta frettolosa fece i micini ciechi), le sue disposizioni vi presentano qualche cosa che dimostra la mancanza di un lavoro che assicuri della perfetta consonanza di tutti gli articoli. Per esempio, nell'articolo 2 di questo progetto

si dice che le borse di commercio, ecc. saranno governate da leggi speciali, e poi invece l'articolo 685 si esprime e prescrive come se le borse di commercio fossero ancora regolate dalla legge commerciale generale, e non da leggi speciali.

L'articolo 685 suppone cioè che ci sia una legge nel Codice relativa ai locali delle borse, ed alle persone che possono andarvi, ed è un articolo che si è evidentemente introdotto o lasciato contro il concetto di chi scriveva l'articolo 2. Per esempio, tra le sanzioni contro la persona che ha fallito c'è anche quella di negargli l'accesso alle sale delle borse di commercio. In questo articolo si dice: « Il nome ed il cognome del fallito è scritto in un albo affisso nelle sale del tribunale e nelle sale delle borse di commercio. Coloro il cui nome è scritto nell'albo, non possono entrare nei locali della Borsa. » Insomma, noi abbiamo qui una disposizione speciale che è una conseguenza, e non abbiamo la sua premessa. Io non voglio moltiplicare gli esempi, ma ne accennerò alcuni i quali spero facciano vedere alla Camera quanti e quanto gravi siano i dubbi che anche una lettura rapida di questo Codice fa nascere, quanti e quanto seri siano gli interessi che possono essere minacciati da una legislazione composta senza la necessaria ponderazione, e senza una discussione per parte di coloro i quali sono competenti nel Parlamento, di quel Parlamento che ne assumerebbe la responsabilità. Per esempio, nell'articolo 3 di questo Codice si parla degli *atti di commercio*, e si enumerano gli atti che la legge reputa di commercio, e quasi tutti sono atti di natura veramente commerciale, hanno cioè veramente quell'alea, quell'idea di speculazione che ha la sua formola classica nel comperare per rivendere, di quella speculazione che risponde all'idea che tutti comunemente, anche volgarmente abbiamo del commercio.

Nella enumerazione dell'articolo 3, al n° 19 però si parla di assicurazioni terrestri mutue ed a premio contro i danni e sulla vita, mentre non sono per nulla atti di commercio. Paragonando questo n° 19 col n° 18 che lo precede, se ne scorge l'origine per la diversità della dizione che vi è in questi due numeri. Il progetto primitivo comprendeva benissimo le assicurazioni *anche mutue* contro i rischi della navigazione, poichè nei rischi della navigazione c'è sempre l'idea della speculazione, perchè, anche mutuamente, tali assicurazioni si fanno sempre per rapporti commerciali; c'erano pure le assicurazioni terrestri *a premio*, perchè anche quelle hanno la speculazione. In Senato ci si è messo dentro *mutue e a premio*, con espressione diversa da quella che c'è nel n° 18 che rovescia tutta l'idea, e fa reputare atti di commercio, atti che per loro natura

non lo sono; perchè i 10, i 20, i 100 proprietari, i quali fra di loro si assicurano contro i danni della grandine od altri danni prodotti ai fabbricati loro o loro terreni, naturalmente parlando non fanno *atto di commercio*. Questo è, secondo me, l'unico esempio che si dà nell'articolo 3, mentre tutte le altre cose enumerate sono atti di commercio per la natura loro. Nel solo n° 19 si dispone per le assicurazioni *mutue* che, per autorità della legge, ci entri o no la speculazione, si fanno diventare atti di commercio.

E questo è assolutamente nuovo; e la scienza, che è stata finora ispiratrice dei Codici e delle leggi fatte, tanto per la competenza, come per il modo di apprezzare i contratti relativamente alle assicurazioni, ha sempre escluso che l'assicurazione mutua fra privati proprietari sia atto commerciale. Questa novità io credo che non dovrebbe essere accettata, ma che dovrebbe anzi essere emendata. Ma se io ho addotto questi esempi contro una novità che mi pare sia stata introdotta in questo disegno di legge contro i dettami della scienza e l'assenso unanime dei giuristi, io rimprovero al Codice il vizio affatto opposto per altre sue parti.

Questo Codice lascia troppo le cose come sono nel Codice precedente, in quasi tutte le parti, meno in quella delle cambiali. Per questo io credo che tutti quelli che hanno fretta di avere un *nuovo* Codice possano tenere il *vecchio*, poichè questo nuovo riproduce i più gravi difetti dell'altro.

Un grave difetto che si rimproverava alla ancora vigente legislazione commerciale, è quello di aver formato una classe speciale di cittadini col nome di commercianti, di aver fatta una eccezione alla regola generale che tutti sono uguali davanti alla legge. Questa eccezione può avere delle ragioni giustificatrici, non lo nego; essa risulta da parecchie disposizioni del titolo III.

Si fanno delle restrizioni per questa classe rispetto ai matrimoni; si fanno delle eccezioni rispetto alla capacità personale della donna; si danno dei doveri speciali come quello di tenere dati registri con determinate forme; si accordano favori speciali, di avere per esempio, in questi libri prove che agli altri cittadini mancano; si trattano diversamente in caso di *vergenza ad inopia*, perchè per codesta sola classe s'istituisce il *fallimento* (parlerò dopo dei miei desideri su questa modificazione speciale), eppoi quando siamo a stabilire *chi* entra in questa classe speciale, la legge non vi dà norme. La legge non vi dà una guida sicura per determinare *a chi* incombano quei doveri speciali, che si fanno per i commercianti, *a chi* si accordano quei tali favori che alla classe dei commercianti sono riser-

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

vati. Non vi è un criterio stabilito; tutto lascia all'arbitrio del giudice che dichiara di volta in volta se uno sia o non sia commerciante. Perchè è davvero un lasciare all'arbitrio il dire: è commerciante chi esercita atti di commercio *per professione abituale*. La frase è indeterminata, e si presta ad elastici apprezzamenti. Basta che un avvocato senza cause, un ingegnere senza lavori, un medico senza clienti speculi alla borsa, faccia atti veramente e seriamente commerciali, ma non prenda l'aspetto di farne sua *professione abituale*, perchè il tribunale abbia il diritto di dire che colui non è negoziante.

In qualunque modo, questo tribunale viene, a cose fatte, dopo molti anni, a dire: voi non siete commerciante; dunque non avevate l'obbligo di tenere i libri; dunque voi non sarete fallito, quand'anche un altro tribunale, in un'altra causa, disputandosi, per esempio, sulla competenza di una lite particolare, abbia ammesso che avete la qualità di commerciante.

Siccome io credo che sia ottima quella legge che dà il meno possibile luogo all'arbitrio dei giudici, trovo che la classificazione o no di una persona fra i commercianti, sia lasciata troppo assolutamente all'arbitrio del giudice. Ciò mi spaventa. E questo è un difetto che noi rimproveravamo sempre anche al Codice passato. Di qui una infinità di litigi sulla competenza commerciale che forma una parte notevolissima del lavoro dei tribunali, una parte assai notevole delle questioni che si fanno nei tribunali di commercio. È appunto per questa non precisa disposizione che il debitore citato oppone di non essere commerciante; e di volta in volta si ripete sempre questa decisione: *ex arbitrio boni viri*. Questo vizio radicale del Codice precedente, col Codice attuale si vuol perpetuare, con questa proposta di riforma che manca di questo primo elemento, di questo desideratissimo fra tutti i cambiamenti che venivano invocati.

Presso altre nazioni, e ne abbiamo avuto un saggio negli ultimi anni della dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto, si era voluto definire prima delle controversie quando uno fosse commerciante, e quando no. Si era preso dal Codice di commercio germanico il registro dei commercianti (*Handlung Register*) in cui la qualità di commerciante era per ogni cittadino resa pubblica; e così qualunque terzo, che trattava con una persona, aveva il mezzo di sapere a quale classe questa appartenesse per tutte le conseguenze. Questo registro che si prestava ad una grande pubblicità, rendeva grandi servizi al credito, inquantochè il credito ha bisogno che ogni contraente conosca con chi ha da fare.

Un secondo elemento dava quella legislazione, ed

era la materia *delle firme*, nella quale, troppo era permesso dal Codice vigente in Italia finora, e troppo viene permesso dall'attuale progetto di Codice di commercio. Non si è fatto alcun emendamento, alcuna correzione. È solito che ci sieno delle ditte commerciali, le quali non corrispondono al nome vero, al nome di famiglia, al nome individuale della persona che rappresenta un dato stabilimento. E soprattutto i figli, soprattutto gli eredi e gli eredi degli eredi, conservano, come ne avessero diritto, un nome onorato di persona morta, nome che serve d'insegna, di bandiera ad una mercanzia, che è spesso avariata. Siffatta incertezza del credito, che è cagionata da questo potere sconfinato che taluno si arroghi di firmare obbligazioni con nome che non è il proprio, siffatta incertezza, siffatta mancanza di legislazione che regoli la materia, viene mantenuta in questo progetto di Codice di commercio; si conserva, nonostante che si abbia l'esempio di altre legislazioni che vi hanno provveduto. Quattro o cinque anni sono, è stato proposto da un ministro di agricoltura e commercio un disegno di legge per regolare questa materia *delle firme*, e per avere un pubblico registro per la firma di ciaschedun commerciante onde ogni incertezza in proposito fosse tolta, e quel progetto cadde per uno dei soliti ostacoli parlamentari, non ricordo se chiusura di Sessione, o scioglimento della Camera, o altro.

Quel disegno di legge fu riproposto. L'obbiezione principale che si faceva contro il medesimo era la seguente: abbiamo da fare un Codice di commercio, *provvederemo allora* a questo bisogno. Ora viene in campo la proposta del Codice di commercio, e non vi si provvede. Quando nel seno della Commissione io insisteva perchè vi si provvedesse, mi si rispondeva: faremo una legge speciale. Così ci si rimanda alla legge generale quando si parla di legge speciale, e ci si rimanda alla legge speciale quando si tratta di legge generale. Questo è un modo di conservare tutto ciò che c'è di male nella legislazione.

Avendo l'aria di fare un Codice, si lasciano le cose come sono in una materia che forma l'essenza del credito commerciale.

Un altro rimprovero che io faccio alla compilazione del Codice di commercio è relativo ai libri di commercio. Per questi si conserva sempre quell'antiquata forma ch'è in vigore fin dal 1806 o 1807, da quando si fece il Codice di commercio napoleonico che tutti hanno imitato e da cui nessuno pare sappia liberarsi. C'è sempre quel tal *giornale* in cui si scrivono le operazioni *giorno per giorno*, forma n'è adatta alle condizioni presenti, quando va moltiplicandosi il caso di case di commercio che abbiano

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

parecchie sedi figliali, o stabilimenti lontani succursali o dipendenti. Nella impossibilità di eseguirla materialmente e sinceramente, la legge non si eseguisce o si studia di eluderla.

Era meglio fare un articolo generale in cui si stabilissero dei criteri circa quello che necessariamente si voglia far risultare dai registri imposti al commerciante; ma dati codesti criteri generici, bisognerebbe lasciare che questi registri siano foggianti secondo l'indole diversa e tanto varia dei vari stabilimenti commerciali e industriali, e che ciascheduno provveda alla condizione dell'avere più case anche lontane che formano un patrimonio solo, una responsabilità sola in faccia ai creditori.

Passo oltre, e vado rapidamente.

Domando perdono alla Camera se entro in troppi dettagli (*Parli! parli!*); ma questi dettagli servono per dimostrare il mio pensiero unico che è: il Codice merita di venire studiato in modo particolareggiato. Io incontro nell'articolo 43 una eccezione enorme al nostro diritto civile, poichè con derogazione alla massima antichissima di universale giurisprudenza: *contra scriptum testimonium, testimonium non scriptum non fertur* si ammette la prova testimoniale, *semprèchè l'autorità giudiziaria lo creda*, anche nei casi preveduti dall'articolo 1341 del Codice civile.

A quella salutare disposizione che c'è nell'articolo 1341 si fa una deroga. Discutiamo sulla deroga, se volete; ma non credo si possa discutere *sulla facoltà data ai tribunali* di accordarla ad arbitrio piuttosto in uno che in altro caso.

Passiamo all'articolo 57, dove vedo altre deroghe ai principii del diritto:

« La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni, e dove si fanno o si eseguono gli atti suddetti, salva la eccezione dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale. »

Dice: *Salva l'eccezione dell'articolo 9*. Ciò significa, anzi lo si dichiara espressamente nella relazione, che si è voluto allontanarsi da ciò che è stabilito dall'articolo 9 delle disposizioni preliminari al Codice civile, e significa che si è voluto allontanarsi pure da ciò che è stabilito nell'articolo 12 delle stesse disposizioni; si permette che cittadini italiani derogino alle leggi italiane *sulla capacità personale*, soltanto che vadano oltre la frontiera a contrarre le loro obbligazioni, per esempio, a Marsi-

glia o a Lugano; comprendendo anche nella deroga l'articolo 12 delle disposizioni generali, si permette ai cittadini italiani di violare anche *le leggi proibitive italiane*. È enorme che anche *le leggi proibitive* custodi della moralità possano essere disconosciute dai cittadini italiani, solamente che vadano fuori di Stato a contrarre le loro obbligazioni. Questo è un sistema che, quanto a me, non saprei assolutamente ammettere.

Ma andiamo avanti. *Delle società*. Anche qui quante disillusioni per coloro che invocano il nuovo Codice nella speranza che contenga le desiderate riforme! Si vogliono conservare soltanto quelle specie di società che erano contemplate nei Codici precedenti. Perchè si deve tenersi alle sole tre forme finora riconosciute, mentre il mondo economico cammina, e progredisce sempre, ed ogni giorno inventa nuove forme di società?

A questo punto io devo ricordare la discussione fatta pochi mesi or sono in questa Camera, quando io ed altri miei amici ci siamo opposti alla legge che autorizzava la fusione delle due società di navigazione Florio e Rabattino in una sola ed unica società. Allora il Governo propose di fare una deroga al Codice vigente, e diceva che alle grandi proporzioni di quel gigantesco stabilimento non bastavano le forme dalle quali sono rette le società anonime secondo il Codice di commercio. Io avvertii che anche questo progetto di nuovo Codice di commercio conteneva disposizioni analoghe a quelle del Codice di commercio vigente, e il ministro di agricoltura e commercio rispondeva non esservi ragione di stare dentro i limiti del Codice; questa, egli soggiungeva, è una società *sui generis*. Ah! dunque voi ammettete le società *sui generis*? replico io. Se ammettete delle società *sui generis*, voi venite a riconoscere esservi casi ed imprese per le quali le vostre leggi non bastano. Allora si derogò alla regola delle società anonime, per le quali gli amministratori devono essere sempre amovibili; si stabilì con l'esempio che possano darsi società con amministratori, i quali, quand'anche siano in minoranza nelle assemblee, devono restare sempre amministratori e gestori a dispetto dei capitalisti e dei possessori delle azioni.

Ora se ci sono imprese per le quali le norme contemplate nel Codice di commercio non bastano, perchè non contemplate anche le società *sui generis*. Perchè ci costringete a dire *a priori* che la legge riconosce soltanto tre o quattro specie di società, mentre ammettete nell'atto pratico che ve ne possono essere delle altre?

In quanto alle società si mantiene, all'articolo 86, ciò che era detto dal Codice precedente. « Il con-

tratto di società deve essere *fatto per iscritto*. » All'articolo 87 è detto che « l'atto costitutivo della società deve indicare, ecc. » Non intendo perchè non si sia colmata una grande lacuna, che fu lamentata spesso nel Codice precedente, vale a dire la condizione giuridica della comunione che si avvera fra gli *eredi di un commerciante*. Più fratelli che continuano a commerciare dopo la morte del padre, o col nome del padre, come spesso accade, o col loro nome particolare, formano o no nel senso del Codice una Società? Quali sono le conseguenze dell'operato di questi fratelli *senza uno scritto apposito*? Quanto tempo avranno tali eredi per dichiarare se vogliono o non vogliono essere soci? Perchè sarà loro permesso di contrarre debiti, e di far poi credere ai creditori, secondo che loro interessa, che sono soci o non sono soci? Il loro rapporto giuridico di soci, sotto quali condizioni s'intenderà contratto? Da qual dato, con quale pubblicità? Tutte lacune che esistevano nel Codice precedente, lacune che continuano ad esistere nel Codice ora progettato.

Veniamo alle società per azioni, le quali abbiano degli amministratori collegiali dei colleghi di amministrazione. Trovo disposizioni che non vedo essere in armonia tra di loro. Gli amministratori sarebbero solidali delle loro colpe rispetto agli azionisti, ma c'è modo di salvarsi dalla responsabilità, poichè è detto nell'articolo 148 :

« La responsabilità per gli atti o le omissioni nelle società aventi più amministratori, non si estende a quello tra essi, che essendo esente da colpa, abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso *nel registro delle deliberazioni*, e ne abbia dato notizia immediata per iscritto ai sindaci. »

Or bene, questa disposizione che vuol salvare la responsabilità di quell'amministratore, purchè egli abbia nel verbale del consiglio di amministrazione fatto notare il suo dissenso, a chi serve? Agli azionisti? No: perchè l'articolo 141 dice che gli azionisti non hanno diritto di vedere i verbali delle riunioni; che gli amministratori debbono permettere ai soci l'ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 139, e i verbali delle deliberazioni sono indicati al n° 3 di quell'articolo. Si vuole dunque escludere negli azionisti la facoltà di esaminare quei verbali; eppure è là che gli azionisti potrebbero trovare soltanto, se certi determinati amministratori sono responsabili, sì o no.

Io non discuto sull'importanza della contraddizione, o sopra i dannosi effetti che potrebbero nascere, o sul modo di correggerli; io dico che la contraddizione c'è, e ciò è indizio che il sistema non è stato studiato abbastanza.

L'articolo 151 contiene il modo di far valere l'azione dei soci traditi o danneggiati; in sostanza si dà loro un semplice diritto di *denunciare*, con la speranza di sapere quale conto si sia tenuto delle loro denunce da una relazione annuale dei sindaci. È proprio il caso di dire *post vulneratam causam*: aspettiamo che il male sia irrimediabile, ed allora daremo agli azionisti il diritto di farsi innanzi.

Vado oltre, ed incontro la parte del Codice concernente le cambiali, dove io credo che si sia fatto tesoro degli insegnamenti del Codice di Norimberga; e siccome io rendo omaggio avanti tutto alla verità, dico che in questa parte il Codice meriterebbe di trovare buona accoglienza nella Camera. Anche in questa parte però si scorge qualche disposizione che io non saprei spiegarmi. Per esempio, l'articolo 273 dice: « è proibito di fare l'avallo d'una cambiale per atto separato, come si è sempre fatto. » Secondo il Codice precedente ciò era permesso, e si trova proprio da cambiare qui dove le cose sono andate bene. Non risulta dai registri della giurisprudenza che vi sia stato un numero sensibile di questioni sopra questa materia, derivanti appunto da questa facoltà di scegliere la forma dell'avallo secondo gli interessi e le convenienze dell'avallante o della persona per la quale egli fa cauzione. La relazione dice che *non si può concepire un avallo fatto a questo modo*.

L'unico negoziante che faceva parte della Commissione precedente alle discussioni del Senato, l'onorevole senatore Casaretto, aveva proposto che si mantenesse in questa parte la disposizione esistente, ed io, lo confesso, non ho potuto in verun modo capir la ragione per la quale la Giunta crede che d'ora innanzi non possa più farsi assolutamente quello che è stato fatto sempre senza inconvenienti da tanti anni a questa parte.

Proseguo e vado avanti giungendo al libro II, vale a dire nel libro che parecchi dei nostri colleghi propongono di stralciare, perchè siano sul medesimo fatti altri e maggiori studi. Io mi limiterò quindi a pochissime osservazioni relativamente a questo libro, sperando che i proponenti diranno ciò che io passo sotto silenzio. Spero inoltre di vedere illustrata questa materia da uno degli onorevoli miei colleghi nella Commissione, il quale in questi ultimi mesi fu particolarmente impegnato ad occuparsi di tale materia; parlo dell'onorevole presidente della Commissione d'inchiesta per la marineria mercantile.

Egli potrà dirvi come in tutti i porti d'Italia dove la Commissione si è recata abbia trovato delle apprensioni, delle paure per quanto concerne la marineria minacciata da nuova sventura in questo nuovo

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

Codice proposto dal Ministero. Ho accennato che vi erano delle antinomie. All'articolo 475 si dice:

« Ogni alienazione o cessione, totale o parziale, della proprietà o del godimento della nave deve risultare da prova per iscritto, salve le disposizioni del titolo IV di questo libro.

« Se l'alienazione o la cessione ha luogo nel regno, essa può farsi per atto pubblico o per scrittura privata, ma non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale la nave è iscritta. »

L'articolo 477 pel contratto di pegno ha una disposizione analoga; esso contratto, per valere in faccia ai terzi, deve essere trascritto a quell'ufficio presso il quale è iscritta la nave.

La consonanza di tali disposizioni forma un sistema, che giova al credito.

I creditori, quelli che devono affidare i loro capitali devono avere un luogo solo per andare a vedere se vi sono contratti di vendita o di pegno, come si va ad un solo ufficio d'ipoteche per sapere se vi sono iscrizioni sopra uno stabile.

All'incontro, nell'articolo 583 si adotta una disposizione diversa, a proposito del prestito a cambio marittimo; il contratto, per essere valido di fronte ai terzi, deve essere iscritto nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento è stipulato.

Il mettere d'accordo quest'articolo 583 con gli articoli 475 e 477 sarebbe troppo arduo.

Ci vorrebbero delle sottigliezze, le quali, francamente, non corrispondono ai bisogni del credito marittimo; questi bisogni conducono a stabilire la massima pubblicità, e la massima semplicità. Altrimenti chi deve dare i denari, se non trova sicurezza, se incontra incertezze o dubbi alza il saggio dell'interesse, e la facilità di avere capitali a buon mercato, è condizione primaria alla prosperità della navigazione marittima.

Un'altra antinomia trovo pure nella mancanza, in questo secondo libro del Codice, di una disposizione analoga a quella che l'articolo 412, nel libro primo, contiene rispetto ai contratti di trasporto per via di terra. Non è minore la necessità di tutelare i contraenti che affidano le loro merci ad una forte e privilegiata compagnia di piroscafi, contro i pericoli di patti ferrei nelle polizze di carico, di quanto sia quello di tutelare coloro che affidano le loro merci ad una ferrovia.

Un altro rimprovero che già fu fatto in qualche rivista contro questo progetto di Codice concerne l'articolo 637, vale a dire il riparto delle avarie, intorno alle quali il progetto stesso conserva le disposizioni del Codice precedente, e non tien conto dei progressi della legislazione fatti in altri paesi.

Si vorrebbe riconsacrare quel sistema per cui il proprietario della nave non deve concorrere *per lo intero valore della nave* nel riparto delle avarie; i terzi che hanno affidato alla nave le loro mercanzie, in caso d'infortunio, salvano a proprie spese e a vantaggio del proprietario la nave medesima. È stato detto che questa disposizione aveva per iscopo d'impegnare i capitani ad essere molto restii ad abbandonare la nave. Ma è chiaro che l'interesse del capitano non è identico coll'interesse dell'armatore. Per incoraggiare il capitano a fare il suo dovere, non è mezzo giusto l'offrire un premio all'armatore. Questa maniera di computare le avarie, di fare che si sacrificino le merci a vantaggio della nave, importa nell'atto pratico una quantità di avarie simulate, le quali in una legislazione nuova avrebbero dovuto con ogni studio essere evitate, mentre l'esempio e l'esperienza della legislazione vecchia avevano già reclamato un rimedio.

Veniamo finalmente, o signori, a quella parte del Codice, della quale sembra che il suo autore più si compiaccia; sebbene, per indole sua non sia punto millantatore, pure nella relazione dice egli stesso tal parte del Codice essere un capolavoro. Io non nego che qualche miglioramento vi si trovi. Non lo si potrebbe disconoscere, e sarebbe contrario all'indole mia il volerlo negare. Ma ci corre, dai desiderata della scienza, dai desiderata del commercio, a ciò che in questo Codice si propone di sanzionare.

La prima questione che è da farsi in questa parte della legislazione commerciale, concerne quella classe particolare di cittadini che si vuole esista col nome di commerciante; perchè deve essere riservata ad una classe sola l'istituzione legale del fallimento? Perchè questa deroga ostinata alla regola che ogni cittadino sia uguale innanzi alla legge? Il vero progresso legislativo starebbe nell'estendere questo istituto anche agli *operati civili* perchè se si crede che questo istituto risponda ai bisogni del vero e del giusto, non v'ha motivo serio di restringerne le applicazioni ad un'unica classe; noi restiamo indietro, o signori, per amore di conservare le disposizioni del Codice passato; noi restiamo indietro, e siamo preceduti dai paesi civili che più meritano lode per lo studio con cui attendono a coordinare le leggi ai bisogni pratici, ai dettati dell'esperienza. L'impero austriaco che aveva pure un'istituzione simile vecchia, la ha rimodernata e ridotta nel 1860, per le provincie cisleitane, perchè nel resto dell'impero austriaco già era in vigore, si spogliò con questa legge nuova il procedimento dalle lungherie che vi erano nel procedimento antico anche nelle altre provincie dell'impero, e si estese rigorosamente

l'istituto a qualunque cittadino che si trovasse in condizioni di dichiarata insolvenza. La Prussia già nel 1865 avea fatto lo stesso progresso, ed avea regolata questa legge in modo che è stata lodata da tutti i pubblicisti; quei principii furono accolti poi dalla legge generale dell'impero germanico nel 1876. La Svezia seguì lo stesso sistema nel 1860; la Danimarca nel 1862; la Spagna nel 1855 fondò su quel sistema parecchie modificazioni che introdusse alla sua antica procedura. E la medesima Inghilterra, che è pur tanto lenta a mutare le sue leggi, nel 1869 adottò l'assimilazione, imitando l'esempio degli Stati Uniti d'America che, più giovine e più scevra da pregiudizi tradizionali, era entrata in questo sistema due anni avanti di lei.

Noi soli restammo con la Francia a lasciar questa enorme ingiustizia, che cittadini i quali hanno mancato ai loro impegni siano trattati in modo diverso, secondo che piaccia al Codice od all'arbitrio dei tribunali di classificarli, fra i commercianti ed i non commercianti. Con questo progetto si riconosce ai cittadini la facoltà di obbligarsi in forma cambiaria, senza altro limite che quello della capacità richiesta per obbligazione civile; e questa è certamente una cosa degna di elogio. Ma quale è la vera ragione per cui si mantenga una fittizia diversità fra la conseguenza sostanziale delle medesime obbligazioni? Il numero delle obbligazioni contratte non muta la responsabilità per l'inadempimento. Con lo sviluppo che ha preso la proprietà mobiliare, abbiamo una grande quantità di persone, che schivando forse artificiosamente di darsi l'aria di una *professione abituale*, fanno a centinaia e a migliaia contratti commerciali, incontrano delle obbligazioni commerciali partecipando alle relative speculazioni; si immischiano in mille speculazioni industriali, di società, di fondi pubblici, incontrano debiti e impegni fortissimi, e rovinano migliaia di famiglie che si sono loro confidate, egualmente come avrebbe potuto fare chiunque che fosse commerciante.

Non c'è ragione che costui, dopo avere avuto lo stesso dolo degli altri e fors'anche peggiore, fino al presentare il pericolo del Codice penale, pel solo pretesto di avere un'altra professione, debba sfuggire alla sanzione che voi avete voluto studiare per i falliti.

E c'è di peggio ancora: pel commerciante si dichiarano nulli atti e pagamenti fatti nei dieci giorni anteriori al fallimento. Costui che prova di non essere, per professione abituale, commerciante ha così, secondo il progetto, anche questa differenza a proprio favore, che egli possa sempre, senza termini legali, usare trattamenti diversi ai vari suoi creditori, avvantaggiare gli uni e fare con questi transa-

zioni ed accomodamenti validi, a danno ed a spregio degli altri ingiustamente posposti e iniquamente sacrificati. Non è moralmente lecito, sancire l'impunità per codeste frodi.

L'azione Pauliana. L'esperienza insegna ai giureconsulti che l'azione Pauliana non basta per le prove difficili che richiede, pel tempo che fa perdere a tutto vantaggio dei frodatori. Signori, non è per giungere codesta ingiustizia di conseguenze, che l'onorevole giureconsulto, autore della legge abolitiva dell'arresto per debiti, l'ha proposta e noi l'abbiamo sancita. Gloria a lui, che la propose; gloria al Parlamento che l'accolse.

Si disse, e a ragione, che abolendo la garanzia immorale del credito (e quella era veramente una garanzia immorale), abolendo l'arresto per debiti, si volevano sostituire delle garanzie morali, delle garanzie efficaci ma conformi ai retti principii. Ed ora ne avremmo l'occasione; si dà una garanzia morale del credito, pareggiando coloro i quali non sono commercianti a quelli che si dicono commercianti; facendo una vera legge *uguale per tutti*.

ERCOLE. Leggi umanitarie per favorire i bricconi.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

VARÈ. Questa è la prima indagine che la Camera, per adempiere il compito di legislatrice, dovrebbe fare in questa parte del Codice. Una riforma vera, una riforma desiderata, una riforma nella quale le nazioni più illuminate ci hanno preceduto, sarebbe questa; una riforma che avrebbe giustificato un ministro che avesse proposto l'urgenza per un Codice di cui, in vista di un vantaggio così grande, si potrebbero dimenticare altre mende. Si potrebbe per molte altre cose nominare una Commissione che corregga il testo, e affrettarne intanto la pubblicazione del Codice; ma quando si nega, si persiste a ricusare la riforma vera in questa materia così delicata, che tocca gli interessi quotidiani di tutto il paese, non si ha davvero ragione d'invocare la fretta.

Il bisogno in genere di una riforma, non si può invocare, quando si lasciano da parte quelle riforme appunto, il cui desiderio costituisce il bisogno.

Altre indagini potrebbero farsi, ma su queste servolo, perchè sono di secondaria importanza. Accenno però anche ad un enorme arbitrio che si vuol lasciare ai giudici, come si lasciava dal Codice ora vigente, rispetto ai fatti costitutivi del fallimento ed alla loro data. La frase *cessazione di pagamenti* è tanto elastica, che può venire giudicata, ed è giudicata diversamente, come la esperienza c'insegna, in casi perfettamente analoghi. Le raccolte della giurisprudenza possono attestarlo ad ogni volume. Infinite sono le cause nelle quali si disputa se un tale atto costituisca sì, o no, *cessazione di paga-*

menti. In sostanza si dà una facoltà sconfinata in materia così decisiva per lo stato delle persone e delle famiglie, all'apprezzamento individuale dei giudici. La iniziativa del fallimento è triplice, o del fallito stesso, o dei creditori, o del tribunale di commercio. Codesta triplice iniziativa è qualche cosa che spaventa. Si obbliga con essa a fallire, si assoggetta alla disastrosa procedura del fallimento una persona la quale non trova un creditore che si muova contro di lei, e invochi provvedimenti.

L'autorità giudiziaria di proprio moto deve poter nuocere ai creditori, i quali altrimenti speravano in altro modo di aggiustarsi col debitore e di salvare il loro credito e le loro sostanze. Questa iniziativa data all'autorità a profitto di creditori che non la domandano, di creditori che non la vogliono, è una cosa esorbitante, una cosa ingiusta.

Quando la iniziativa viene da uno o più creditori, è detto espressamente nella relazione, e si fa capire nell'articolo del progetto, che non dovrebbe essere obbligatoria la citazione del debitore, del cui fallimento si tratta. Basta persuadere, bene o male, il tribunale, e questo agisce e decreta senza che il preteso fallito ne sappia nulla.

Ora io domando se questa procedura unilaterale non sia contraria ai primi elementi dell'equità naturale, se non sia contraria ai veri interessi del credito. Esporre la gente a questo genere di procedura senza che possa difendersi, è, lo ripeto, la negazione della giustizia. Quando eravamo a scuola, i preti c'insegnavano che la citazione non è stata inventata dagli uomini, ma da Domeneddio, il quale nel paradiso terrestre citò Adamo prima di condannarlo dicendogli: *Adam, Adam, ubi es?* (*Si ride*)

Chiunque abbia inventata la citazione, essa è per le nazioni civili un dovere non contrastabile.

Altre osservazioni avrei a fare su questa parte del progetto. A me non sembra evidente il vantaggio che si spera dai rigori e dalla procedura aspra e semi-penale, che si propone pel fallimento. Alcuni secoli addietro, simili ed anche più gravi rigori vennero adoperati, ma non bastarono e non servirono allo scopo. Questi rigori non mi sembrano poi adeguati allo istituto moderno del fallimento, e specialmente alle idee dominanti nel progetto, il quale ammette che falliscano anche i morti.

Ho bisogno di ricordare un'altra antinomia od almeno un'altra incoerenza circa alla classe particolare dei negozianti che si vuole sceverare dal resto dei cittadini. Voglio parlare del *tribunale di commercio*. Data una classe a parte di cittadini, può spiegarsi come si faccia per essa un fôro particolare. Il progetto sancisce la istituzione di questo tribunale, anzi dà ad esso funzioni, che ad un tri-

bunale civile non si darebbero, per esempio, quella di esercitare *la polizia giudiziaria*, e di operare come un giudice istruttore. Vedete l'articolo 683.

Ebbene: l'onorevole guardasigilli che precedette l'odierno, proponeva che i tribunali di commercio si abolissero; e simile opinione si attribuisce anche al guardasigilli attuale. Così pendono o pendevano alla Camera un disegno di legge per abolire i tribunali di commercio, e contemporaneamente il progetto del Codice, il quale suppone, ad ogni piè sospinto, che i tribunali di commercio debbano conservarsi. Anche questo mi pare un altro inconveniente che si dovrebbe togliere; i proponenti si dovrebbero mettere d'accordo perchè il dubbio venisse risolto con uno studio accurato.

Procedo nelle osservazioni speciali su questo progetto.

L'amministrazione del fallimento si dà non più a sindaci eletti dai creditori, ma si dà a un curatore speciale pagato e nominato dal tribunale; vale a dire che si istituisce una nuova professione, la professione dell'amministratore di fallimenti. Ci saranno delle persone le quali otterranno dal tribunale tante curatele quante valgano a farle vivere agiatamente. Il curatore pagato e scelto di volta in volta dal tribunale ha fatto in altri tempi ed in altre legislazioni troppo cattiva prova, perchè non dobbiamo affliggerci vedendo risuscitare questa istituzione screditata.

Un'altra osservazione, signori, e ho finito. Ne avrei parecchie, ma bastino le accennate. Se alcune sembrano avere per loro stesse poca importanza, ciò non significa che vadano neglette. Bastano minime differenze per cambiare un Codice di buono in cattivo; sono i piccoli neri nelle legislazioni che producono i gravi inconvenienti; sono le piccole cause che producono immensi effetti sulla procedura, sulla tardanza dei processi. Nella liquidazione dell'attivo si dice:

« La vendita dei beni è pure sospesa, se i creditori deliberino, che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limitazioni, e colle condizioni, che devono essere da essi precisamente determinate. »

« Tale deliberazione non può essere presa, che colla maggioranza di tre quarti dei creditori, in numero ed in somma; i creditori dissenzienti, ed il fallito, possono farvi opposizione davanti il tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione. »

All'articolo 732 ed all'articolo 819 c'è una disposizione analoga per altre deliberazioni in cui si vuole un determinato numero proporzionale ai con-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

senzienti. (*Si ride*) C'è poi un articolo 831 in cui si vuole tutta l'unanimità.

Ebbene, o signori, chi ha formulato queste esigenze di consensi unanimi, o quasi, ha egli ricordato che tra i falliti ponno trovarsi anche le società industriali, le società commerciali che hanno vendite delle obbligazioni, e per le quali provvede l'articolo 170 di questo medesimo progetto di Codice. L'articolo 170 lascia sconfinata la facoltà di emettere titoli di obbligazioni fino alla concorrenza del capitale.

Sono migliaia le obbligazioni che si gettano nelle Borse, e girano, e passano da una mano all'altra, da una piazza commerciale ad un'altra. E quando vi fosse un fallimento di una di queste società, e notate che sono i casi più importanti, come si pretende sul serio che *tutti* i possessori di questi migliaia di titoli siano rappresentati nelle adunanze? E che sientino pel numero e per l'importanza della somma nelle deliberazioni della maggioranza?

Per me è evidente, e lo sarà per chiunque vi faccia attenzione, che scrivendo gli articoli 781 ed i successivi, il proponente dimenticava le obbligazioni delle società industriali ed i loro portatori. Altrimenti avrebbe veduto che dava dei precetti d'impossibile esecuzione.

Dopo questa enumerazione imperfetta, e che risente del tempo ristretto che io aveva innanzi a me, e dell'ora tarda in cui ho cominciato a parlare, credo di poter concludere che l'attuale progetto di Codice di commercio merita di essere rivisto ed esaminato dall'Assemblea, che assume davanti al paese la responsabilità del convertirlo in legge, e che merita di essere discusso nelle forme ordinarie articolo per articolo.

Studiamolo senza rimandarne la discussione, se crediamo di poterlo fare in questo periodo di Sessione. Applaudiremo a ciò che vi è di buono, miglioreremo quelle parti che ci sembreranno difettose; faremo un Codice di commercio tale che gli uomini che dovranno sottoscriverlo possano dire veramente di aver reso un servizio al paese. Così come è proposto io credo che non è possibile approvarlo, senza danno del commercio e discredito nostro.

Concludo con la proposta formale che la Camera deliberi di discutere nei modi soliti il Codice di commercio, perchè il fare *atti di fede* non mi pare che convenga ad un Parlamento. Non facciamo che quest'Assemblea che ebbe il coraggio di fare una legge elettorale, uccidendo se stessa pel bene della patria, debba poi regalare al paese un Codice non studiato, e per il quale possano poi venire grandi lagnanze. Nè si dica: faremo poi delle leggi speciali,

ciò che equivale a dire: facciamo oggi per disfare domani o per disfare dopo domani. No, signori, non si fanno così i Codici; non si fanno fabbricando una ruota per volta; i Codici si fanno studiando tutto l'organismo, e mettendo l'armonia fra il tutto e le singole parti. Le leggi speciali, servono a correggere, qualche articolo che abbia una flagrante ingiustizia od una flagrante importanza, ma non potranno dare l'armonia ad un'opera, non potranno fare corrispondere le varie disposizioni con un'unità di principii e di intenti. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Rimanderemo a lunedì il seguito di questa discussione. Intanto prego l'onorevole Varè di volermi mandare la sua proposta in iscritto.

ANNUNZIO D'UNA DOMANDA D'INTERPELLANZA DEL
DEPUTATO BRANCA AL MINISTRO DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, dò lettura di una domanda d'interpellanza a lui rivolta:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sull'esecuzione della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzoso. »

« Branca. »

Domando all'onorevole ministro delle finanze, se e quando intende rispondere a quest'interpellanza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sarei pronto a rispondere immediatamente; ma per non turbare l'ordine dei lavori iscritti all'ordine del giorno, e poichè ho accettato l'interpellanza dell'onorevole De Rolland per sabato della prossima settimana, così si potrebbe differire allo stesso giorno anche l'interpellanza dell'onorevole Branca.

PRESIDENTE. Onorevole Branca, l'onorevole ministro propone che la sua interpellanza sia svolta sabato della ventura settimana. Accetta?

BRANCA. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi obiezioni, così rimarrà stabilito.

La seduta è levata alle 6 40.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1^o Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881; Votazione per la nomina di commissari di vigilanza presso le ammi-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1882

nistrazioni: della Cassa dei depositi e prestiti e del Fondo per il culto;

2° Verificazione di poteri;

3° Seguito della discussione del disegno di legge diretto a dare facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;

4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane;

6° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

7° Sullo scrutinio di lista;

8° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

9° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;

10. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

11. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878, concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma ed in Firenze;

12. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia;

13. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

14. Concessione alla società delle ferrovie sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al Golfo degli Aranci;

15. Modificazione delle leggi relativa alla riscossione delle imposte dirette;

16. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti d'appello di Catania e Catanzaro;

17. Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

